



UniPension

(Tariffa FP1RC)

Forma Pensionistica Individuale a Premio Ricorrente
del Gruppo UniCredito Italiano

CreditRas
VITA SPA



CreditRas Vita S.p.A. - Sede Sociale: 20122 Milano - Corso Italia, 23 - Telefono 02.7216.1 - Fax 02.7216.4032 - Capitale Sociale € 102.000.000 interamente versato - REA di Milano al N. 1507637 - Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 11432610159 - Partita IVA 1193136016. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP N. 259 del 16/5/1996 (G.U. 25/5/1996 n. 121)

Gentile Cliente,

*ci congratuliamo con Lei per aver scelto il piano pensionistico individuale **UNIPENSION**.*

Con tale prodotto dedicato esclusivamente ai clienti di UniCredit Banca S.p.A. , lei avrà a disposizione la consolidata esperienza nel settore di:

- UNICREDIT ASSICURA S.r.l., Società controllata al 100% da UniCredit Banca S.p.A.;
- CREDITRAS VITA S.p.A., Compagnia di Assicurazione partecipata da UniCredit Banca S.p.A. e Ras.

Nel presente Testo Contrattuale potrà trovare tutte le informazioni relative al Suo Contratto.

UniCredit Banca S.p.A. è comunque sin da ora a Sua disposizione per tutti i chiarimenti o le ulteriori informazioni di cui avrà bisogno.

Potrà, inoltre, far sempre riferimento ad UNICREDIT ASSICURA (Tel. 02.39326001) e a CREDITRAS VITA (Tel. 02.7216.1).

Con i migliori saluti.

UNICREDIT ASSICURA S.r.l.

NOTA INFORMATIVA - UNIPENSION

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente/Assicurato ⁽¹⁾ tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche di **UNIPENSION** (di seguito Contratto), un piano assicurativo a premio ricorrente ⁽²⁾ finalizzato alla costituzione di una forma pensionistica individuale, come disciplinata dalla normativa sulla previdenza complementare, indicata alla successiva Parte C. "INFORMAZIONI SUL CONTRATTO", lettera A) "Natura giuridica e finalità delle prestazioni pensionistiche individuali".

La presente Nota Informativa è stata redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 109 del Decreto Legislativo n.174 del 17 marzo 1995 ed all'articolo 9-ter del Decreto Legislativo n.124 del 21 aprile 1993, come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000.

Si precisa che questa Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - sebbene le informazioni in essa contenute siano state redatte sulla base di precise disposizioni dell'ISVAP.

Modifiche legislative - intervenute successivamente alla stesura della presente Nota Informativa - che comportino diverse disposizioni in materia di previdenza integrativa individuale - verranno ad integrare e modificare quanto di seguito illustrato.

Questo documento ha solo valore e scopo informativo e deve essere consegnato al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione della proposta ⁽³⁾.

Parte A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

L'Impresa di Assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:
CREDITRAS VITA S.p.A.
con sede legale ed uffici di direzione in Milano (Italia), Corso Italia 23.

CREDITRAS VITA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'ISVAP n. 259 del 16/5/1996 (G.U. n. 121 del 25/5/1996).

Parte B. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il presente Contratto fa parte della più generale categoria delle assicurazioni sulla vita di tipo "unit linked", per le quali la prestazione è collegata (linked) al valore delle quote (units) dei Fondi Interni Assicurativi che la Società ha appositamente costituito. Il patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo, separato dal patrimonio complessivo della Società, viene ripartito in quote di pari valore attribuite al Contraente/Assicurato in funzione dei premi versati dallo stesso.

La Società investe le disponibilità dei Fondi Interni Assicurativi in attività finanziarie di vario genere, appartenenti al comparto monetario, al comparto obbligazionario ed al comparto azionario (mantenendo comunque sempre una quota di liquidità), sulla base delle decisioni finanziarie dettate dall'andamento dei mercati e nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dal Regolamento, che disciplina i Fondi Interni Assicurativi stessi e che viene riportato nelle Condizioni Contrattuali.

Pertanto, per il presente Contratto, l'entità delle prestazioni che la Società deve corrispondere varia in funzione delle oscillazioni del valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le stesse sono rappresentazione.

In conseguenza di quanto appena indicato il Contratto presenta una serie di rischi di natura finanziaria connessi all'investimento effettuato. Infatti, nel corso della durata contrattuale non può escludersi una perdita di valore della prestazione ed il non pieno recupero dei premi corrisposti, a causa delle oscillazioni negative del valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

Di seguito sono indicati i profili di rischio a cui viene esposto l'investimento in ciascun Fondo Interno Assicurativo, questi variano al variare dei differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR:

- il rischio tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

Sia in caso di riduzione che di risoluzione anticipata del Contratto è possibile il non pieno recupero dei premi corrisposti. Per un maggior dettaglio su questo aspetto si rinvia al punto 6. "Riscatto" della successiva Parte C. "INFORMAZIONI SUL CONTRATTO".

È importante sottolineare che il presente Contratto non consente di consolidare, di anno in anno, i risultati economici conseguiti e non prevede alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo.

Il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi rimane a totale carico del Contraente/Assicurato.

1 Per Contraente/Assicurato si intende il soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione e che si impegna a pagare il premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.

2 Per premio ricorrente si intende il corrispettivo versato dal Contraente/Assicurato alla Società a fronte delle prestazioni previste dal contratto.

3 Per proposta si intende il documento contenente la richiesta del Contraente/Assicurato di stipulare il contratto di assicurazione con la Società.

Si rinvia alla successiva Parte C. "INFORMAZIONI SUL CONTRATTO" per una descrizione dettagliata delle caratteristiche del Contratto.

La Società raccomanda di leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione della proposta.

Parte C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

PREMESSA

Il presente Contratto - forma pensionistica individuale attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita a premio ricorrente, con capitale espresso in quote di un Fondo Interno Assicurativo - è strutturato in due fasi distinte:

- fase di accumulo: durante la quale viene costituito il capitale in base ai versamenti complessivamente effettuati;
- fase di erogazione della rendita: durante la quale il capitale maturato nella fase precedente viene utilizzato per l'erogazione di una rendita vitalizia.

A) Natura giuridica e finalità delle prestazioni pensionistiche individuali

La materia della previdenza complementare nel suo complesso e, più in particolare, le forme pensionistiche individuali, sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Più precisamente l'articolo 9-ter introdotto dal Decreto Legislativo n.47 del 18 febbraio 2000 - che contiene le disposizioni di attuazione della "Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge n.133 del 13 maggio 1999" - prevede l'attuazione delle forme pensionistiche individuali mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Di seguito, il Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e tutte le successive modificazioni ed integrazioni verranno indicate come "Decreto".

L'introduzione nel mercato assicurativo di queste forme pensionistiche - alle quali si aderisce su base individuale - intende favorire lo sviluppo di una previdenza complementare ed individuale che si affianchi alla previdenza obbligatoria.

A tali forme pensionistiche sono state riconosciute particolari agevolazioni fiscali, illustrate di seguito al punto 14. "Regime fiscale", che le assimilano di fatto - sotto il profilo del trattamento fiscale - ai Fondi Pensione aperti.

Come prestazione principale le forme pensionistiche individuali prevedono, alla scadenza del Contratto, l'erogazione al Contraente/Assicurato di una rendita annua vitalizia.

Le disposizioni previste dal Decreto - comma 1 dell'articolo 9-ter - regolano attualmente l'erogazione della prestazione principale soltanto al conseguimento dei seguenti requisiti:

- prestazione pensionistica di vecchiaia: al compimento dell'età pensionabile del Contraente/Assicurato, stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza ovvero, se il Contraente/Assicurato non è titolare di reddito di lavoro o di impresa, al compimento dell'età prevista per legge, attualmente fissata a 57 anni.
Il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica complementare e/o individuale dovrà essere complessivamente non inferiore a cinque anni;
- prestazione pensionistica di anzianità: alla cessazione dell'attività lavorativa, purché l'età raggiunta dal Contraente/Assicurato non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
In questo caso il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica complementare e/o individuale dovrà essere complessivamente non inferiore a quindici anni.

È importante sottolineare che i periodi di partecipazione maturati dal Contraente/Assicurato presso altre forme pensionistiche complementari e/o individuali, sono pienamente riconosciuti per calcolare il periodo di partecipazione maturato nel presente Contratto.

B) Destinatari

L'adesione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione.

Sono previsti, come aderenti al Contratto - in qualità di Contraenti/Assicurati - anche i soggetti fiscalmente a carico, che possono usufruire pienamente delle condizioni di deducibilità fiscale previste dalle disposizioni di cui all'art.10 comma 1 lettera e-bis) del D.P.R.917/1986, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n.47.

In particolare l'adesione al presente Contratto è consentita anche a tutti quei soggetti che intendano trasferire la propria posizione pensionistica da altre forme pensionistiche individuali e/o Fondi Pensione.

1. Prestazioni previste dal Contratto

Il presente Contratto impegna la Società a corrispondere una prestazione sotto forma di rendita annua vitalizia o di capitale da erogarsi rispettivamente:

- alla data di scadenza del Contratto, e maturato il diritto alla prestazione pensionistica, in caso di vita del Contraente/Assicurato, come indicato al successivo punto 1.1 "Prestazione a scadenza in caso di vita del Contraente/Assicurato";

ovvero

- nel corso della durata contrattuale in caso di decesso del Contraente /Assicurato, come indicato al successivo punto 1.2 "Prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato".

1.1 Prestazione a scadenza in caso di vita del Contraente/Assicurato

Definizione e modalità di calcolo della prestazione

Alla scadenza contrattuale, e maturato il diritto alla prestazione pensionistica, la Società corrisponde al Contraente/Assicurato una rendita annua vitalizia pagabile, secondo la scelta del Contraente/Assicurato, in rate posticipate di periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Tale rendita annua vitalizia - che non può essere riscattata durante la fase di erogazione - si rivaluta annualmente nella misura e con le modalità indicate nella sezione "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA", presente nelle Condizioni Contrattuali.

Di seguito si indicano quali coefficienti di conversione utilizzare per la determinazione della rendita annua vitalizia (prestazione pensionistica).

Infatti tali coefficienti di conversione variano a seconda del periodo in cui vengono effettuati i versamenti e del raggiungimento o meno del limite della massima deducibilità fiscale annua dei versamenti stessi:

per i versamenti effettuati entro il 31/12/2010 fino alla massima deducibilità fiscale annua (attualmente corrispondente ad un importo pari a Euro 5.164,57):

- la rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza, costituito a fronte di tali versamenti, al netto delle eventuali imposte dovute per legge, per il coefficiente di conversione in rendita riportato nell'Allegato corrispondente al sesso, all'anno di nascita, all'età raggiunta al pensionamento del Contraente/Assicurato ed alla periodicità prescelta di corresponsione della rendita.

per i versamenti effettuati entro il 31/12/2010 per l'importo eccedente la massima deducibilità fiscale annua (attualmente corrispondente ad un importo pari a Euro 5.164,57):

- la rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza, costituito a fronte di tali versamenti, al netto delle eventuali imposte dovute per legge, per il coefficiente di conversione in rendita di più recente comunicazione all'ISVAP da parte della Società. Alla data di redazione del presente fascicolo contrattuale, tali coefficienti coincidono con quelli riportati nell'Allegato sopra citato. Tale coefficiente in rendita potrà essere rideterminato in linea con quanto indicato nel successivo punto 8. "Basi di calcolo per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita".

per i versamenti effettuati successivamente al 31/12/2010:

- la rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza, costituito a fronte di tali versamenti, al netto delle eventuali imposte dovute per legge, per il coefficiente di conversione in rendita di più recente comunicazione all'ISVAP da parte della Società. Tale coefficiente in rendita potrà essere rideterminato in linea con quanto indicato nel successivo punto 8. "Basi di calcolo per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita".

Nell'Allegato - secondo le modalità indicate all'Art.1 "Determinazione dell'ammontare della rendita" della sezione "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA" delle Condizioni Contrattuali - sono riportate le "TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" dove vengono indicati, distinti per sesso, anno di nascita ed età raggiunta al pensionamento del Contraente/Assicurato, i coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia rivalutabile garantiti a fronte dei versamenti effettuati - fino ad un importo pari alla massima deducibilità fiscale annua - entro il 31/12/2010.

Nel medesimo Allegato "TABELLE DEI COEFFICIENTI DI VARIAZIONE DELLA RATEAZIONE DELLA RENDITA" vengono indicati i coefficienti di variazione della rateazione della rendita che permettono, distintamente per sesso ed età di calcolo raggiunta al pensionamento del Contraente/Assicurato, di passare dai coefficienti di conversione in rendita relativi alla rateazione annuale a quelli relativi rispettivamente alla rateazione semestrale, trimestrale e mensile.

È facoltà del Contraente/Assicurato scegliere una delle ulteriori modalità di erogazione della prestazione pensionistica, così come descritte al successivo punto 7. "Opzioni esercitabili in corso di Contratto".

Il capitale maturato a scadenza è dato dal controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il giorno stesso della data di scadenza.

Tale importo, nel momento in cui viene convertito in rendita, deve essere considerato al netto dell'eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, indicata di seguito.

Sulla base delle disposizioni del Decreto - comma 1 articolo 9-ter - la scadenza contrattuale è da fissarsi convenzionalmente non prima del compimento dell'età pensionabile di vecchiaia del Contraente/Assicurato stesso, stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, ovvero, se il Contraente/Assicurato non è titolare di reddito di lavoro o di impresa, al compimento dell'età prevista per legge ed attualmente fissata a 57 anni.

Il Contraente/Assicurato, raggiunta l'età pensionabile di vecchiaia ha comunque la facoltà di proseguire la partecipazione alla forma pensionistica individuale prolungando la durata del piano oltre il raggiungimento del predetto limite.

Tale periodo di ulteriore permanenza non può comunque essere superiore a cinque anni ed in questa fase il Contraente/Assicurato può continuare a corrispondere ulteriori premi, con la medesima flessibilità prevista nella fase della durata del piano.

Il Contraente/Assicurato dovrà comunicare alla Società, almeno sessanta giorni prima della data in cui matura il suo diritto alla prestazione pensionistica - ovvero successivamente in caso di differimento della durata del piano - la sua decisione di richiedere la prestazione di vecchiaia.

A scelta del Contraente/Assicurato, la Società può erogare, unitamente alla rendita annua vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato a scadenza.

A seguito di tale scelta l'importo della rendita annua vitalizia viene proporzionalmente ridotto: la Società infatti ridetermina l'importo della rendita da corrispondere al Contraente/Assicurato applicando i coefficienti di conversione in vigore alla quota di capitale maturato a scadenza, al netto della prestazione erogata in forma di capitale.

Qualora l'importo annuo della prestazione in forma di rendita, che si ottiene convertendo in rendita annua vitalizia l'intero capitale maturato a scadenza, risulti inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995, il Contraente/Assicurato può richiedere la liquidazione in forma di capitale del 100% del capitale maturato a scadenza.

Infine, il limite del 50% di cui sopra, indipendentemente da quanto risulta essere l'importo annuo della prestazione in forma di rendita, non si applica ai Contraenti/Assicurati definiti "vecchi iscritti", intendendo per tali i soggetti che, avendo trasferito la propria posizione individuale da altre forme pensionistiche individuali o da altri Fondi Pensione, risultino iscritti - sulla base della documentazione prodotta - alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 ed abbiano mantenuto, senza soluzione di continuità, lo stato di iscritti a tali forme pensionistiche complementari.

Come già indicato alla precedente lettera A) "Natura giuridica e finalità delle prestazioni pensionistiche individuali", dove sussistano i requisiti previsti dal Decreto, il Contraente/Assicurato può richiedere anticipatamente la liquidazione della prestazione di anzianità con le medesime modalità e caratteristiche previste per la liquidazione della prestazione di vecchiaia.

Anche in questo caso sarà necessario che il Contraente/Assicurato comunichi alla Società, almeno sessanta giorni prima della data in cui matura il suo diritto, la sua decisione di richiedere la prestazione di anzianità.

Le condizioni e le modalità di erogazione della prestazione in forma di rendita saranno effettuate in base alle norme, in materia di previdenza integrativa individuale, in vigore all'epoca dell'erogazione.

1.2 Prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato

Definizione e modalità di calcolo della prestazione

Il presente Contratto impegna la Società a corrispondere ai Beneficiari designati ⁽⁴⁾ una prestazione, sotto forma di capitale da erogarsi in caso di decesso del Contraente/Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga nel corso della durata contrattuale, corrispondente al riscatto della posizione individuale alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

L'ammontare della prestazione prevista dal Contratto risulta essere pari al controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato, calcolato in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della documentazione completa relativa alla richiesta di liquidazione per decesso del Contraente/Assicurato.

⁴ Per Beneficiari designati si intendono i soggetti ai quali spetta il riscatto della posizione individuale in caso di decesso del Contraente/Assicurato; per questa tipologia di contratto i Beneficiari sono gli eredi testamentari ed in mancanza legittimi.

Come previsto dall'articolo 10 comma 3 - *quater* del Decreto, i Beneficiari sono gli eredi testamentari ed in mancanza legittimi del Contraente/Assicurato.

Tale importo viene corrisposto dalla Società ai Beneficiari designati in qualsiasi epoca avvenga il decesso - prima della scadenza del Contratto - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato stesso.

1.3 Caratteristiche comuni alle prestazioni previste dal Contratto

Determinazione del capitale espresso in quote

La Società determina il capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto come di seguito indicato:

- a) il premio versato dal Contraente/Assicurato viene diminuito del caricamento applicato dalla Società secondo quanto indicato al successivo punto 3.1 "Costi gravanti sul Contratto";
- b) l'importo di cui alla precedente lettera a) viene diviso per il valore unitario delle quote rilevato:
 - **per il primo versamento:** alla data di decorrenza del Contratto - indicata al successivo punto 2. "Modalità di perfezionamento del Contratto e di conversione del premio ricorrente in quote";
 - **per ogni premio successivo al primo:** al primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento dello stesso da parte della Società;
 - **per ogni premio aggiuntivo:** al secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Società della comunicazione attestante il versamento.

In caso di versamento dei premi aggiuntivi la Società determina il capitale espresso in quote corrispondente a ciascun premio aggiuntivo versato. La data di decorrenza del premio aggiuntivo è stabilita alle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione attestante il versamento del premio aggiuntivo.

In caso di trasferimento da un'altra forma pensionistica individuale o Fondo Pensione, il capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo viene incrementato della quota di capitale relativa al versamento dell'importo trasferito con effetto dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della documentazione completa relativa al trasferimento e comprensiva dell'importo trasferito. L'importo maturato ad una determinata epoca è determinato dal controvalore in Euro delle quote derivanti dai versamenti complessivamente effettuati fino a tale epoca.

In ogni caso il controvalore in Euro del capitale espresso in quote si determina moltiplicando il capitale espresso in quote per il valore unitario delle stesse, rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di liquidazione per decesso del Contraente/Assicurato.

Valorizzazione delle prestazioni

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene determinato giornalmente dalla Società in base ai prezzi di mercato delle diverse attività finanziarie in cui sono investite le disponibilità dei Fondi stessi - ai sensi del relativo Regolamento - e pubblicato, al netto di qualsiasi onere a carico di ciascun Fondo, sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.creditrasvita.it. La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente/Assicurato, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Il valore unitario delle quote si ottiene, rispettivamente per ogni Fondo Interno Assicurativo, dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui lo stesso è ripartito.

Il patrimonio netto giornaliero di ogni Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo al netto di tutte le passività, comprese le spese indicate al successivo punto 3.2 "Spese gravanti sui Fondi Interni Assicurativi".

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fossero disponibili i valori unitari delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considera come valori unitari delle quote quelli risultanti il primo giorno di rilevazione successivo.

In considerazione dei rischi finanziari connessi all'investimento, riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote stesse sono rappresentazione e dal rischio di cambio per le attività denominate in valute diverse dall'Euro, non può escludersi l'eventualità che le prestazioni risultino inferiori ai premi versati.

1.4 Fondi Interni Assicurativi a cui sono collegate le prestazioni

La Società ha istituito e gestisce diversi portafogli di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie denominati Fondi Interni Assicurativi CREDITRAS FIP2, CREDITRAS FIP5, CREDITRAS FIP6, CREDITRAS FIP8, che costituiscono patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito e che sono disciplinati da uno specifico Regolamento riportato nelle Condizioni Contrattuali.

Tali Fondi Interni Assicurativi sono destinati a tutti coloro che hanno sottoscritto con la Società il presente Contratto e scelto di allocare l'importo investito in uno solo di questi Fondi; essi hanno come principale finalità quella di realizzare l'incremento delle somme conferite agli stessi.

La Società determina il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo con cadenza giornaliera, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Il valore unitario delle quote si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito, alla medesima data, il Fondo stesso.

Come indicato nel Regolamento, la Società investe le disponibilità di tali Fondi Interni Assicurativi in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR), sia di diritto comunitario che di diritto estero che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

Relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo, il grado di rischio dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati, al fine di proteggere il valore dell'investimento effettuato coerentemente con il profilo di rischio dei Fondi Interni Assicurativi. **In ogni caso la normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari a fini speculativi.**

I Fondi Interni Assicurativi attualmente investono gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto su ciascun Fondo non maturerà alcun credito di imposta.

Tuttavia, qualora i Fondi Interni Assicurativi investano gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nel Fondo verranno trattenuti dalla Società e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.

La Società si riserva di affidare la gestione dei Fondi Interni Assicurativi e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società, attraverso un adeguato e sistematico servizio di *asset allocation*.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società ha scelto di delegare l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi a Pioneer Investment Management SGRpA - Galleria San Carlo n. 6, 20122 Milano – società del Gruppo UniCredito Italiano.

In ogni caso la Società risponde in via esclusiva, nei confronti dei Contraenti, per l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

Ciascun Fondo Interno Assicurativo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche, che attesta la rispondenza della gestione al relativo Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione è KPMG S.p.A. - Via Vittor Pisani n. 25, 20124 Milano.

Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche dei Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto:

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CREDITRAS FIP2

a) **denominazione del Fondo Interno Assicurativo:** CREDITRAS FIP2

b) **data di inizio operatività:** 26/9/2001

c) **valuta di denominazione:** Euro

d) **finalità del Fondo Interno Assicurativo:** salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nei comparti monetario ed obbligazionario.

e) **profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo:** basso

f) **composizione del Fondo Interno Assicurativo:** quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220, secondo la seguente ripartizione percentuale:

Comparto	Minimo	Massimo
Liquidità	0%	10%
Monetario	10%	50%
Obbligazionario	40%	90%

g) **stile di gestione:** lo stile di gestione è volto a massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo

h) **parametro di riferimento:** il parametro di riferimento, definito benchmark, adottato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo è composto dai seguenti indicatori finanziari:

Benchmark	Peso
JPMorgan Cash EMU 6m	50%
JPMorgan Global Govt Bond EMU LC	40%
ML EMU Corporate Index	10%

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CREDITRAS FIP5

a) **denominazione del Fondo Interno Assicurativo:** CREDITRAS FIP5

b) **data di inizio operatività:** 4/10/2001

c) **valuta di denominazione:** Euro

d) **finalità del Fondo Interno Assicurativo:** consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati prevalentemente nel comparto obbligazionario ed, in misura più contenuta, nei comparti monetario ed azionario

e) **profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo:** medio-basso

f) **composizione del Fondo Interno Assicurativo:** quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220, secondo la seguente ripartizione percentuale:

Comparto	Minimo	Massimo
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	40%
Obbligazionario	35%	75%
Azionario	10%	50%

g) **stile di gestione:** lo stile di gestione è volto a massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo

h) **parametro di riferimento:** il parametro di riferimento, definito benchmark, adottato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo è composto dai seguenti indicatori finanziari:

Benchmark	Peso
JPMorgan Cash EMU 6m	33%
JPMorgan Global Govt Bond EMU LC	30%
JP Morgan Global	7%
MSCI Europe	23%
MSCI NA	4%
MSCI Pacific	2%
MSCI EM	1%

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CREDITRAS FIP6

- a) **denominazione del Fondo Interno Assicurativo:** CREDITRAS FIP6
 b) **data di inizio operatività:** 4/10/2001
 c) **valuta di denominazione:** Euro
 d) **finalità del Fondo Interno Assicurativo:** consentire una significativa redditività derivante da investimenti concentrati in larga misura sia nel comparto obbligazionario che in quello azionario, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo
 e) **profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo:** medio
 f) **composizione del Fondo Interno Assicurativo:** quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220, secondo la seguente ripartizione percentuale:

Comparto	Minimo	Massimo
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	20%	70%
Azionario	30%	70%

- g) **stile di gestione:** lo stile di gestione è volto a massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo
 h) **parametro di riferimento:** il parametro di riferimento, definito benchmark, adottato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo è composto dai seguenti indicatori finanziari:

Benchmark	Peso
JPMorgan Cash EMU 6m	20%
JPMorgan Global Govt Bond EMU LC	18%
JP Morgan Global	12%
MSCI Europe	40%
MSCI NA	5%
MSCI EM	2%
MSCI Pacific	3%

FONDO INTERNO ASSICURATIVO CREDITRAS FIP8

- a) **denominazione del Fondo Interno Assicurativo:** CREDITRAS FIP8
 b) **data di inizio operatività:** 28/9/2001
 c) **valuta di denominazione:** Euro
 d) **finalità del Fondo Interno Assicurativo:** consentire una significativa redditività derivante da investimenti orientati soprattutto nel comparto azionario, con possibile variabilità dei risultati nel corso del tempo
 e) **profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo:** medio
 f) **composizione del Fondo Interno Assicurativo:** quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220, secondo la seguente ripartizione percentuale:

Comparto	Minimo	Massimo
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	50%
Azionario	50%	100%

- g) **stile di gestione:** lo stile di gestione è volto a massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo
 h) **parametro di riferimento:** il parametro di riferimento, definito benchmark, adottato nella gestione del Fondo Interno Assicurativo è composto dai seguenti indicatori finanziari:

Benchmark	Peso
JPMorgan Cash EMU 6m	7%
JPMorgan Global Govt Bond EMU LC	8%
MSCI Europe	65%
MSCI NA	9%
MSCI EM	5%
MSCI Pacific	6%

Si precisa che l'andamento di ciascun benchmark è stato calcolato sulla base delle quotazioni puntuali degli indicatori finanziari sottostanti rilevati giornalmente.

E' importante inoltre evidenziare che mentre la performance del Fondo Interno Assicurativo riflette i costi sullo stesso gravanti, il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Il benchmark adottato per ciascun Fondo Interno Assicurativo, e sopra riportato, è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo Interno Assicurativo ed al quale vengono commisurati i risultati della gestione del Fondo stesso.

Tale parametro è calcolato con il metodo "a proporzioni costanti" in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata del Contratto.

Si precisa che l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo, al fine di meglio perseguire una strategia attiva di investimento, non è garantito dalla Società e può non esistere una perfetta corrispondenza tra gli attivi sottostanti ai Fondi Interni Assicurativi e i relativi benchmark.

Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle caratteristiche degli indicatori finanziari utilizzati per la definizione dei benchmark adottati dalla Società.

JPMorgan Cash EMU 6m

L'indice riflette i rendimenti totali per i depositi in Euro con scadenza costante pari a 6 mesi. È disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream (codice identificativo su Bloomberg: JPCAEU6M).

JPMorgan Global Govt Bond EMU LC

L'indice rappresenta il rendimento dei titoli a reddito fisso trattati nei mercati di "Government Bond" dei paesi sviluppati dell'area Euro. È calcolato sulla base dei prezzi lordi (corso secco più interessi maturati) e presume che la cedola ricevuta in una determinata valuta sia immediatamente reinvestita in titoli della stessa valuta. L'indice è costruito con criteri di ammissibilità dei titoli basati sulla liquidità (outstanding). È disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream (codice identificativo su Bloomberg: JPMGEMLC).

ML EMU Corporate Index

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli obbligazionari in Euro emessi per un ammontare pari ad almeno 100 milioni di euro da Società con rating "investment grade". Il controvalore minimo dei titoli in circolazione presenti nell'indice è almeno 100 milioni di Euro. I prezzi assunti per la denominazione dell'indice sono quelli di chiusura dei mercati comprensivi di rateo maturato. L'indice è disponibile giornalmente sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream (codice identificativo su Bloomberg: ER00).

JP Morgan Global

L'indice rappresenta il rendimento dei titoli a reddito fisso trattati nei mercati di "Government Bond" dei paesi sviluppati dell'area mondiale (America, Europa e Asia). È disponibile in 19 diverse valute. Viene calcolato sulla base dei prezzi lordi (corso secco più rateo di interessi maturati) e presume che la cedola ricevuta in una determinata valuta sia immediatamente reinvestita in titoli della stessa valuta. L'indice è costruito con criteri di ammissibilità dei titoli basati sulla liquidità (outstanding). È disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Sole 24 Ore, Reuters e Bloomberg (codice identificativo su Bloomberg: JPMGGLBL).

MSCI Europe

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli azionari dei paesi sviluppati nei 16 principali mercati finanziari dell'area Europea con un obiettivo di copertura dell'85% della capitalizzazione di mercato.

L'indice è convertito da dollaro US ad euro al tasso di cambio WM / Reuters e non reinveste i dividendi.

L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International (codice identificativo su Bloomberg: MSDUE15).

MSCI NA

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli azionari dei paesi dell'area nord americana (USA e Canada) con un obiettivo di copertura dell'85% della capitalizzazione di mercato.

L'indice è convertito da dollaro US ad euro al tasso di cambio WM / Reuters e non reinveste i dividendi.

L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International (codice identificativo su Bloomberg: MSDUNA).

MSCI Pacific

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli azionari nei paesi sviluppati nell'area Pacifico (Australia, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore) con un obiettivo di copertura dell'85% della capitalizzazione di mercato. L'indice comprende unicamente i titoli liberamente negoziabili senza alcun vincolo ("free") anche da parte di operatori esteri.

L'indice è convertito da dollaro US ad euro al tasso di cambio WM / Reuters e non reinveste i dividendi.

È disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International (codice identificativo su Bloomberg: MSDUPF).

MSCI EM

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli azionari dei paesi considerati in via di sviluppo con un obiettivo di copertura dell'85% della capitalizzazione di mercato. L'indice comprende unicamente i titoli liberamente negoziabili senza alcun vincolo ("free") anche da parte di operatori esteri. L'indice non reinveste i dividendi. A livello di composizione geografica l'indice include i seguenti paesi: Korea, Taiwan, Mexico, South Africa, China, India, Malaysia, Israele, Grecia, Turchia, Cile, Russia, Sri Lanka, Thailandia, Polonia, Indonesia, Ungheria, Filippine, Repubblica Ceca, Venezuela, Pakistan, Perù, Colombia, Giordania, Argentina, Brasile. Il peso dei singoli paesi è soggetto a cambiamenti in quanto rispecchia la capitalizzazione di mercato dei titoli inclusi nel paniere. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International (codice identificativo su Bloomberg: MSEUEGF).


DATI STORICI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Al fine di permettere al Contraente una migliore valutazione in merito alla sua scelta di investimento, distintamente per ciascun Fondo Interno Assicurativo, si riporta di seguito:


- il grafico a barre che illustra il rendimento annuo del Fondo Interno Assicurativo e del benchmark per gli anni solari disponibili dalla data di inizio valorizzazione delle quote;
- il grafico lineare, con punti di rilevazione giornaliera, che evidenzia l'andamento del valore unitario della quota del Fondo Interno Assicurativo e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare (2.1.2004 - 31.12.2004);
- la volatilità del benchmark per l'anno 2004;
- la tabella che illustra il migliore e il peggiore rendimento trimestrale del Fondo Interno Assicurativo, rilevato dalla data di inizio valorizzazione delle quote al 29 luglio 2005.

CREDITRAS FIP2:

Rendimento annuo del Fondo Interno Assicurativo e del Benchmark



Andamento del valore unitario della quota del Fondo Interno Assicurativo e del Benchmark nel corso dell'ultimo anno solare (2.1.2004 - 31.12.2004)



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


Volatilità del benchmark per l'anno 2004: 1,48%

Migliore e peggiore rendimento trimestrale del Fondo Interno Assicurativo, rilevato dal 26 settembre 2001 al 29 luglio 2005


migliore rendimento trimestrale: luglio-settembre 2002 (III trimestre 2002)	+2,15%
peggiore rendimento trimestrale: aprile-giugno 2004 (II trimestre 2004)	-0,50%

CREDITRAS FIP5:

Rendimento annuo del Fondo Interno Assicurativo e del Benchmark



Andamento del valore unitario della quota del Fondo Interno Assicurativo e del Benchmark nel corso dell'ultimo anno solare (2.1.2004 - 31.12.2004)



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


Volatilità del benchmark per l'anno 2004: 3,64%

Migliore e peggiore rendimento trimestrale del Fondo Interno Assicurativo, rilevato dal 4 ottobre 2001 al 29 luglio 2005


migliore rendimento trimestrale: aprile-giugno 2003 (II trimestre 2003)	+4,69%
peggiore rendimento trimestrale: luglio-settembre 2002 (III trimestre 2002)	-4,99%

CREDITRAS FIP6:

Rendimento annuo del Fondo Interno Assicurativo e del Benchmark



Andamento del valore unitario della quota del Fondo Interno Assicurativo e del Benchmark nel corso dell'ultimo anno solare (2.1.2004 - 31.12.2004)



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


Volatilità del benchmark per l'anno 2004: 6,25%

Migliore e peggiore rendimento trimestrale del Fondo Interno Assicurativo, rilevato dal 4 ottobre 2001 al 29 luglio 2005


migliore rendimento trimestrale: aprile-giugno 2003 (II trimestre 2003)	+7,07%
peggiore rendimento trimestrale: luglio-settembre 2002 (III trimestre 2002)	-9,73%

CREDITRAS FIP8:

Rendimento annuo del Fondo Interno Assicurativo e del Benchmark



Andamento del valore unitario della quota del Fondo Interno Assicurativo e del Benchmark nel corso dell'ultimo anno solare (2.1.2004 - 31.12.2004)



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Volatilità del benchmark per l'anno 2004: 9,97 %

Migliore e peggiore rendimento trimestrale del Fondo Interno Assicurativo, rilevato dal 28 settembre 2001 al 29 luglio 2005

migliore rendimento trimestrale: aprile-giugno 2003 (II trimestre 2003)	+11,04%
peggiore rendimento trimestrale: luglio-settembre 2002 (III trimestre 2002)	-18,37%

E' importante sottolineare che l'andamento storico del valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo collegato a UNIPENSION non costituisce in alcun modo un presupposto per valutazioni in merito al loro andamento futuro.

2. Modalità di perfezionamento del Contratto e di conversione del premio ricorrente in quote

Conclusione del Contratto

A condizione che il Contraente/Assicurato abbia sottoscritto la proposta e versato il primo premio ricorrente pattuito, il Contratto si intende concluso al primo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione della proposta stessa.

Decorrenza del Contratto

A condizione che il Contratto sia da considerarsi concluso, esso decorre dalle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della proposta.

Tale data di decorrenza è indicata in polizza ⁽⁵⁾.

Premio ricorrente

L'importo del premio ricorrente da versare alla Società viene stabilito dal Contraente/Assicurato in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni.

Tale importo non può risultare rispettivamente inferiore a:

- Euro 1.000, in caso di versamento del premio in un'unica soluzione annuale;
- Euro 100, in caso di versamento del premio con cadenza mensile.

Ad ogni ricorrenza annuale il Contraente/Assicurato ha la facoltà di modificare sia l'importo del premio ricorrente, nei limiti di cui sopra, che la periodicità di versamento. Tale facoltà è possibile entro i quindici giorni precedenti la ricorrenza, se la comunicazione viene effettuata alla Società ovvero entro il giorno prima della ricorrenza annuale, se la comunicazione viene effettuata allo sportello della Banca presso cui è appoggiato il Contratto.

Modalità di versamento del premio ricorrente

Il premio ricorrente deve essere versato dal Contraente/Assicurato alla Società a partire dalla data di sottoscrizione della proposta e, successivamente, ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda che la periodicità di versamento prescelta sia rispettivamente annuale o mensile.

Il versamento del premio ricorrente viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente del Contraente/Assicurato appoggiato presso la Banca indicata in proposta.

In caso di estinzione del rapporto con la suddetta Banca, al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, il versamento del premio viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente.

Alla data di decorrenza del Contratto la Società ne determina il capitale espresso in quote dividendo il premio ricorrente ed eventualmente il premio aggiuntivo - al netto dei costi quantificati al successivo punto 3.1 "Costi gravanti sul Contratto" - per il valore unitario delle quote del Fondo stesso, rilevato alla medesima data.

A seguito dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto, la Società invia al Contraente/Assicurato la polizza che contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

- il numero di polizza assegnato;
- il primo premio ricorrente versato;
- la data di ricevimento, da parte della Società, della Proposta;
- la data di decorrenza del Contratto;
- il capitale investito alla data di decorrenza del Contratto;
- la data di valorizzazione delle quote (coincidente con la data di decorrenza);
- il valore unitario delle quote alla medesima data;
- il capitale espresso in quote sempre alla medesima data.

Mancato versamento del premio ricorrente

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà - in qualsiasi momento - di sospendere o interrompere il versamento dei premi ricorrenti previsti dal piano.

Il Contraente/Assicurato deve comunicare la propria volontà di non corrispondere ulteriori premi entro quindici giorni se la comunicazione viene effettuata alla Società ovvero entro il giorno prima della ricorrenza, se la comunicazione viene effettuata allo sportello della Banca presso cui è appoggiato il Contratto.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sospenda il pagamento dei premi ricorrenti, il Contratto rimane in vigore per un capitale espresso in quote possedute alla data di sospensione del versamento e le prestazioni previste dal Contratto continuano ad essere concesse, come se il Contraente/Assicurato non avesse mai interrotto il piano di versamento, finché sulla posizione del Contraente/Assicurato le quote non risultino esaurite.

Il Contraente/Assicurato potrà, comunque, riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi ricorrenti senza obbligo di corrispondere quelli arretrati.

Non essendo prevista dal Contratto alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo, l'interruzione del pagamento dei premi può comportare una diminuzione dei risultati economici conseguiti ed il non pieno recupero dei versamenti effettuati.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio capitale espresso in quote ridotto a:

CREDITRAS VITA S.p.A.

Corso Italia, 23

20122 Milano (Italia).

La Società si impegna a fornirle entro dieci giorni dalla richiesta.

5 Per polizza si intende il documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premi aggiuntivi

Successivamente alla data di decorrenza del Contratto, il Contraente/Assicurato può effettuare il versamento di premi aggiuntivi. L'importo di ogni premio aggiuntivo non può essere inferiore a Euro 300.

Il versamento del premio aggiuntivo viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente del Contraente appoggiato presso la Banca indicata nel modulo di richiesta di versamento del premio aggiuntivo.

In caso di estinzione del rapporto con la suddetta Banca, il versamento del premio viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente.

Alla data di decorrenza di ciascun premio aggiuntivo la Società ne determina il capitale espresso in quote dividendo il premio stesso - al netto dei costi quantificati al successivo punto 3.1 "Costi gravanti sul Contratto" - per il valore unitario delle quote del Fondo stesso, rilevato alla medesima data.

A seguito dell'operazione sopra descritta, la Società invia al Contraente/Assicurato il modulo di conferma del versamento del premio aggiuntivo che contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

- il premio aggiuntivo versato;
- la data di decorrenza del premio aggiuntivo;
- il capitale investito alla data di decorrenza del premio aggiuntivo;
- il valore unitario delle quote alla medesima data;
- il corrispondente capitale espresso in quote alla medesima data.

3. Costi

3.1 Costi gravanti sul Contratto

Caricamento sul premio ricorrente e sui premi aggiuntivi

Su ciascun premio ricorrente effettuato dal Contraente/Assicurato, la Società trattiene a titolo di caricamento un importo fisso - espresso su base annua - pari a Euro 24 e, sull'importo ottenuto, un caricamento del 5%.

Su ciascun premio aggiuntivo effettuato dal Contraente/Assicurato, la Società trattiene a titolo di caricamento il 5% del premio.

Spese per erogazione della rendita

Nel calcolo del coefficiente di conversione in rendita viene applicato un caricamento pari all'1,25% per far fronte ai costi che verranno sostenuti nella fase di erogazione della rendita.

Commissioni

Sono previste le seguenti commissioni a carico del Contraente:

- Euro 50 in caso di richiesta di riscatto totale, descritto al successivo punto 6. "Riscatto";
- Euro 50 per ogni richiesta di riscatto parziale, descritto al successivo al punto 6. "Riscatto";
- Euro 50 in caso di recesso del Contraente/Assicurato, descritto di seguito al punto 11. "Modalità di esercizio del diritto di recesso";
- Euro 20 per ogni modifica del profilo di investimento. Tale commissione non verrà applicata per le prime due richieste di modifica del profilo di investimento, come previsto al precedente punto 2. "Modalità di perfezionamento del Contratto e conversione del premio ricorrente in quote";
- Euro 100 per il trasferimento della propria posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica individuale o ad un Fondo Pensione, come descritto al successivo punto 4. "Trasferimenti".

3.2 Spese gravanti sui Fondi Interni Assicurativi

I Fondi Interni Assicurativi ai quali il presente Contratto è collegato, prevedono le seguenti spese:

- a) commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni Assicurativi stessi; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo al netto di tutte le passività comprese le spese di cui alle seguenti lettere b) e c) del presente punto, varia da Fondo a Fondo, in ragione delle finalità perseguite e della composizione degli investimenti, secondo la seguente tabella:

Fondo Interno Assicurativo	commissione di gestione (su base annua)
CREDITRAS FIP2	0,65%
CREDITRAS FIP5	0,85%
CREDITRAS FIP6	0,85%
CREDITRAS FIP8	0,85%

Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato;

- b) oneri di intermediazione, spese specifiche degli investimenti ed ulteriori oneri di pertinenza, anche fiscali, posti a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo;
- c) spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e compensi dovuti alla Società di Revisione per l'attività di certificazione;
- d) commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio: in considerazione del fatto che le disponibilità di ciascun Fondo Interno Assicurativo sono investite in quote di OICR, sui Fondi stessi gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e possono variare su base annua fino ad un massimo dell'1,60%.

Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente ed il costo massimo di tali commissioni aumenti in misura superiore al 30% del limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraente/Assicurato, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.

4. Trasferimenti

Trasferimenti ad altra forma pensionistica individuale o Fondo Pensione

In linea generale, trascorsi interamente tre anni dalla data di conclusione del Contratto, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica individuale o ad un Fondo Pensione.

Nel caso specifico in cui il Contraente/Assicurato cambi la propria attività lavorativa, egli ha la facoltà di trasferire - senza alcun vincolo temporale - la propria posizione individuale al Fondo Pensione complementare al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività.

Il capitale maturato a quel momento ed oggetto del trasferimento, viene calcolato determinando il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto, calcolato in base al valore unitario delle quote quale rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta del trasferimento.

È prevista una commissione a carico del Contraente/Assicurato di Euro 100.

Al successivo punto 8. "Basi di calcolo per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita" sono indicate le modalità previste per il trasferimento della propria posizione individuale nel caso in cui la modifica dei coefficienti di conversione dovesse risultare peggiorativa per il Contraente/Assicurato.

Trasferimenti da altra forma pensionistica individuale o Fondo Pensione

È sempre possibile il trasferimento della propria posizione individuale da un'altra forma pensionistica individuale o Fondo Pensione.

Il capitale espresso in quote relativo all'importo trasferito viene calcolato dividendo l'importo stesso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto, quale rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della documentazione completa relativa al trasferimento e comprensiva dell'importo trasferito.

All'importo trasferito non verrà applicato alcun caricamento ed il corrispondente capitale espresso in quote andrà ad incrementare il capitale espresso in quote in vigore prima del trasferimento stesso.

Sarà comunque necessario che il Contraente/Assicurato fornisca alla Società tutte le informazioni necessarie, indicate nell'apposito modulo, riguardanti ad esempio l'anzianità di iscrizione maturata presso altre forme pensionistiche e la possibilità di poter considerare o meno il Contraente/Assicurato come un soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari, istituite entro il 15 novembre 1992.

5. Durata

Nell'ambito del presente Contratto occorre distinguere tra:

- durata del piano (periodo di versamento dei premi): tale durata non può essere inferiore alla differenza tra il compimento dell'età del Contraente/Assicurato prevista per il pensionamento di vecchiaia, stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, e quella al momento della stipulazione del Contratto;
- durata di erogazione della rendita (arco di tempo durante il quale viene corrisposta la prestazione): la rendita è vitalizia e pertanto la durata della sua erogazione è pari a quella della vita stessa del Contraente/Assicurato.

In ogni caso è fatta salva la facoltà del Contraente/Assicurato di chiedere:

- il riscatto del capitale maturato esclusivamente nei casi previsti dal Decreto;
- il trasferimento della propria posizione individuale, nei termini e secondo le modalità indicate al precedente punto 4. "Trasferimenti".

6. Riscatto

Riscatto totale

Il Contraente/Assicurato può richiedere, con apposita richiesta corredata da idonea documentazione, il riscatto totale del capitale maturato a quel momento esclusivamente nei casi previsti dal Decreto all'articolo 7 comma 4, che attualmente sono:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi e per la formazione continua ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000.

Il riscatto totale, nelle ipotesi sopraindicate, può essere chiesto dopo almeno otto anni di partecipazione ad una forma pensionistica: ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessario per avvalersi della facoltà del riscatto, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione ad altre forme pensionistiche individuali o Fondi Pensione maturati dal Contraente/Assicurato per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, il Contraente/Assicurato ha facoltà di riscattare la propria posizione pensionistica.

Non è prevista altra forma di riscatto oltre ai casi sopra indicati.

Il valore di riscatto totale viene calcolato determinando il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della documentazione completa relativa alla richiesta di liquidazione del valore di riscatto.

La Società corrisponde al Contraente/Assicurato il valore di riscatto totale al netto di una commissione pari a Euro 50 e delle imposte previste dalla normativa vigente.

La liquidazione del valore di riscatto determina lo scioglimento del Contratto.

Riscatto parziale

Al Contraente/Assicurato è data facoltà di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a Euro 1.500 e il controvalore in Euro del capitale residuo espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto non risulti inferiore a Euro 2.500.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri relativi al riscatto totale.

In caso di riscatto parziale il Contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Non essendo prevista dal Contratto alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo per il valore di riscatto, la risoluzione anticipata dello stesso può comportare una diminuzione dei risultati economici conseguiti ed il non pieno recupero dei versamenti effettuati.

La Società corrisponde al Contraente/Assicurato il valore di riscatto, totale o parziale, al netto delle imposte previste dalla normativa vigente.

In ogni caso, il Contraente/Assicurato può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:

CREDITRAS VITA S.p.A.

Corso Italia, 23

20122 Milano (Italia).

La Società si impegna a fornirle entro dieci giorni dalla richiesta.

7. Opzioni esercitabili in corso di Contratto

Il Contraente/Assicurato, in luogo della rendita annua vitalizia rivalutabile di cui al precedente punto 1.1 "Prestazione a scadenza in caso di vita del Contraente/Assicurato", può richiedere l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle forme di seguito indicate:

- a) una rendita vitalizia crescente del 3% ogni cinque anni per cinque quinquenni da corrispondere al Contraente/Assicurato finché è in vita;
- b) una rendita vitalizia decrescente dell'1% ogni anno da corrispondere al Contraente/Assicurato finché è in vita;
- c) una rendita vitalizia reversibile di minor importo da corrispondere al Contraente/Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota scelta dal Contraente/Assicurato stesso, a favore di un'altra persona (seconda testa) fino a che questa sia in vita;
- d) una rendita certa e successivamente vitalizia da corrispondere in modo certo per i primi cinque, dieci o quindici anni al Contraente/Assicurato e successivamente vitalizia;
- e) una delle forme di rendita che la Società metterà a disposizione al momento della richiesta di opzione.

La rendita annua vitalizia iniziale derivante dall'esercizio delle opzioni di rendita sopra descritte si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza per il relativo coefficiente di conversione.

Per quanto riguarda le opzioni di cui alle lettere a) e b) i coefficienti di conversione applicati al capitale maturato saranno:

- garantiti dalla Società per la quota di capitale relativa a tutti quei versamenti effettuati fino al 31/12/2010 e che non eccedono il limite della massima deducibilità fiscale annua dei versamenti stessi;
- gli ultimi comunicati all'ISVAP da parte della Società ed in vigore all'epoca della conversione stessa per la quota di capitale relativa sia agli importi versati eccedenti il limite sopra indicato, che ai versamenti effettuati successivamente al 31/12/2010. Alla data di redazione del presente fascicolo contrattuale, tali coefficienti coincidono con quelli riportati in Allegato.

Per quanto riguarda le opzioni di cui alle lettere c), d) ed e), i coefficienti di conversione applicati al capitale maturato saranno quelli in vigore all'epoca della conversione stessa.

Relativamente alle opzioni di cui alle lettere a) e b), nell'Allegato - secondo le modalità indicate all'Art.1 "Determinazione dell'ammontare della rendita" della sezione "Fase di erogazione della rendita" delle Condizioni Contrattuali - vengono indicati, distinti per sesso, anno di nascita, età raggiunta al pensionamento del Contraente/Assicurato e periodicità di corresponsione della rendita, i coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia garantiti relativi ai versamenti effettuati entro il 31/12/2010 - fino ad un importo pari alla massima deducibilità fiscale annua -.

Le condizioni e le modalità di erogazione di una delle forme di rendita sopra indicate saranno effettuate in base alle norme, in materia di previdenza integrativa individuale, in vigore all'epoca di erogazione.

8. Basi di calcolo per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita

Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del capitale maturato a scadenza, la Società ha formulato delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati ed ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari.

L'elaborazione dei coefficienti di conversione in vigore fino al 31/12/2010 è basata sull'adozione delle seguenti ipotesi:

- a) **ipotesi demografica**: utilizzo di annualità medie vitalizie elaborate dalla Società sulla base della Tavola di mortalità RG48 (modello per generazioni elaborato sulle basi delle proiezioni di mortalità della popolazione italiana dalla Ragioneria Generale dello Stato per il periodo 1994-2044), distinta per sesso ed integrata dalla tabella di correzione delle età in base all'anno di nascita del Contraente/Assicurato, con maggiorazione di sicurezza;
- b) **ipotesi finanziaria**: tasso di interesse composto e posticipato del 2,5%.

Tuttavia, poiché le ipotesi si fondano su proiezioni che possono abbracciare un lunghissimo arco di tempo, è verosimile pensare che possano verificarsi degli scostamenti significativi tra quanto ipotizzato e gli effettivi andamenti demografici e/o finanziari, su cui si basa la determinazione dei coefficienti.

Le modalità di modifica dei coefficienti di conversione a fronte di una tale eventualità sono precisate nelle Condizioni Contrattuali nella sezione "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA".

In particolare la modifica dei coefficienti di conversione - successivamente al 31/12/2010 - dovrà essere motivata e correlata alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT (o altro qualificato organismo pubblico), ovvero da rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi.

Sulla base di quanto indicato, la rideterminazione dei coefficienti viene ammessa nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

- a) avvenga soltanto successivamente al 31/12/2010;
- b) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del Contratto (al fine di consentire una corretta applicazione del diritto di trasferibilità della posizione previdenziale);
- c) sia stata effettuata l'ultima rideterminazione almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita (solo per i coefficienti applicabili al capitale relativo agli importi eccedenti il limite della massima deducibilità fiscale annua - per versamenti effettuati entro il 31/12/2010 - ed ai versamenti effettuati successivamente al 31/12/2010);
- d) non abbia ancora avuto inizio l'erogazione della rendita;
- e) la Società abbia comunicato al Contraente/Assicurato la rideterminazione dei coefficienti di conversione almeno novanta giorni prima dell'entrata in vigore della modifica stessa, segnalando le prevedibili conseguenze economiche sulla prestazione.

La modifica dei coefficienti, nel rispetto delle sopracitate limitazioni, potrà pertanto verificarsi:

- **per effetto della variazione delle ipotesi demografiche**: relativamente sia agli importi eccedenti il limite della massima deducibilità fiscale annua - per versamenti effettuati entro il 31/12/2010 - che ai versamenti effettuati successivamente al 31/12/2010, la rideterminazione dei coefficienti di conversione - che incide sull'ammontare della rendita erogabile al Contraente/Assicurato - avrà effetto sul capitale costitutivo della rendita derivante dai premi ricorrenti corrisposti anche precedentemente la rideterminazione stessa;
- **per effetto della variazione delle ipotesi finanziarie**: in base agli andamenti effettivi dei mercati finanziari la Società stessa potrà modificare la base finanziaria unicamente con effetto sui premi versati successivamente all'entrata in vigore della modifica.
Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione - prima dell'entrata in vigore della modifica stessa - il Contraente/Assicurato, nel caso in cui questi siano da considerarsi peggiorativi rispetto ai precedenti, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza alcuna commissione di trasferimento a suo carico, alle condizioni e modalità illustrate all'Art.7 "Rideterminazione dei coefficienti di conversione in rendita" della sezione "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA" delle Condizioni Contrattuali.

9. Modalità di scioglimento del Contratto

Il Contratto - prima della fase di erogazione della rendita - si scioglie nel caso di esercizio del diritto di recesso, dell'eventuale esaurimento del numero delle quote e per il verificarsi delle cause previste dal Decreto, di seguito precisate:

- a) in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica;
- b) alla richiesta, da parte del Contraente/Assicurato, di liquidazione del valore di riscatto totale in caso di cessazione dell'attività lavorativa, senza che il Contraente/Assicurato stesso abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica;
- c) alla richiesta, da parte del Contraente/Assicurato, di liquidazione del valore di riscatto totale nei casi previsti espressamente dal Decreto;
- d) alla richiesta, da parte dei Beneficiari, di liquidazione della posizione individuale in caso di decesso del Contraente/Assicurato.

Nella fase di erogazione della rendita vitalizia si hanno ulteriori casi di scioglimento del Contratto - tipici dei contratti di assicurazione sulla vita - quali:

- a) decesso del Contraente/Assicurato;
- b) decesso sia del Contraente/Assicurato che del soggetto reversionario, qualora previsto;
- c) termine del pagamento delle rate di rendita certa eventualmente pattuite in caso di premorienza del Contraente/Assicurato.

10. Modalità di revoca della proposta

Il Contraente/Assicurato può revocare la proposta, ai sensi dell'articolo 112 del Decreto Legislativo 174/1995, fino al momento della conclusione del Contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della proposta - mediante:

- apposito modulo di richiesta di revoca da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la proposta
ovvero
 - lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).
- Il primo premio anticipato dal Contraente/Assicurato alla Società viene restituito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

11. Modalità di esercizio del diritto di recesso

Dopo la conclusione del Contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 111 del Decreto Legislativo 174/1995, entro un termine di trenta giorni.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - mediante:

- apposito modulo di richiesta di recesso da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la proposta
ovvero
- lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di :

- consegna del modulo di richiesta allo sportello bancario
ovvero
- spedizione della lettera raccomandata risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società provvede a rimborsare al Contraente/Assicurato il premio ricorrente da questi versato, maggiorato o diminuito della differenza tra il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il controvalore in Euro del medesimo capitale, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato alla data di decorrenza del premio ricorrente, ovvero, in caso di versamento di premi aggiuntivi, in base al valore unitario delle quote rilevato alla data di decorrenza del premio aggiuntivo.

La Società provvede a rimborsare al Contraente l'importo sopra indicato al netto di una spesa fissa pari a Euro 50, trattenuta a titolo di spesa di emissione del Contratto.

12. Modifica del profilo di investimento - switch

A condizione che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente/Assicurato può chiedere alla Società - utilizzando il relativo modulo di richiesta - la modifica del profilo di investimento precedentemente scelto, trasferendo la totalità del capitale espresso in quote dal Fondo Interno Assicurativo a suo tempo prescelto, ad un altro Fondo Interno Assicurativo scelto tra quelli collegati al Contratto.

La modifica del profilo di investimento viene effettuata nei termini seguenti:

- viene determinato il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo a suo tempo prescelto, in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di modifica del profilo di investimento;
- il capitale espresso in quote nel nuovo Fondo Interno Assicurativo è ottenuto dividendo l'importo di cui al punto precedente, al netto dell'eventuale commissione indicata al precedente punto 3.1 "Costi gravanti sul Contratto", per il valore unitario delle quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo rilevato il medesimo giorno.

In occasione delle prime due richieste di modifica del profilo di investimento non viene applicata alcuna commissione.

Resta inteso che ogni versamento effettuato successivamente a tale modifica, confluirà nel nuovo Fondo Interno Assicurativo prescelto.

A seguito della modifica del profilo di investimento, la Società invia al Contraente/Assicurato una comunicazione, che informa dell'avvenuta operazione ed indica, per entrambi i Fondi Interni Assicurativi interessati all'operazione:

- il valore unitario delle quote alla data di modifica del profilo di investimento;
- il capitale espresso in quote alla medesima data.

Modifica guidata del profilo d'investimento

Al fine di tutelare l'investimento del Contraente/Assicurato, la Società si riserva di proporre modifiche del profilo iniziale di investimento e di sottoporre un percorso guidato verso profili sempre più orientati al basso rischio, da attuarsi gradualmente nel corso degli otto anni precedenti il compimento dell'età pensionabile.

Qualora il Contraente/Assicurato ritenesse opportuno accettare tale modifica guidata, dovrà comunicarlo per iscritto alla Società non oltre un mese dal ricevimento della proposta di modifica inviata.

Le variazioni del profilo di investimento operate dalla Società nell'ambito del profilo guidato non prevedono alcun costo supplementare.

A seguito della modifica del profilo di investimento, la Società invia al Contraente/Assicurato una comunicazione, che informa dell'avvenuta operazione ed indica, per entrambi i Fondi Interni Assicurativi interessati all'operazione:

- il valore unitario delle quote alla data di modifica del profilo di investimento;
- il capitale espresso in quote alla medesima data.

13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Pagamenti della Società

La Società provvede alla liquidazione delle prestazioni - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento, presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o la propria sede, della documentazione necessaria, quale prevista all'Art.19 "Pagamenti della Società" delle Condizioni Contrattuali.

Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del Contraente/Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

14. Regime fiscale

Regime fiscale dei premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

In particolare, i premi delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazioni sulla vita sono deducibili - insieme ai contributi versati ad altre forme pensionistiche previste dal Decreto - dal reddito complessivo a fini IRPEF del Contraente/Assicurato, alle condizioni e nei limiti fissati dalla Legge.

Salvo casi particolari, la deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a Euro 5.164,57; se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente - e per tale rapporto di lavoro è operante una forma pensionistica collettiva - l'importo complessivamente deducibile non può superare un ammontare pari ai redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, sempre entro i limiti sopra indicati.

Se il Contraente/Assicurato non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo dei premi non dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione.

Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di costituzione

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato dalle posizioni individuali in ciascun anno grava una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%.

Regime fiscale delle somme corrisposte

Le forme pensionistiche individuali sono soggette al seguente regime fiscale.

Le prestazioni erogate in forma di rendita:

- costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per l'importo derivante dai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF;
- costituiscono reddito da capitale soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% per l'importo derivante dai risultati maturati successivamente alla data in cui sorge il diritto all'erogazione.

Le prestazioni erogate in forma di capitale e gli importi liquidati in caso di riscatto, anche parziale - corrisposti per causa diversa dalla cessazione dell'attività lavorativa ed indicata al punto successivo - sono soggette a tassazione separata.

In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto.

In ogni caso, in sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione ai fini IRPEF degli ultimi cinque anni.

Se i capitali complessivamente erogati superano un terzo dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata all'intero capitale.

In caso contrario, ovvero qualora i capitali complessivamente erogati non superino un terzo dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata sull'importo complessivamente maturato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Quest'ultima disposizione si applica comunque a tutti i capitali liquidati in circostanze compatibili con i requisiti di cui ai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 10 del Decreto, alla lettera a) del comma 1 ed al comma 2 dell'articolo 10 del D.Lgs.47 del 18 febbraio 2000, e al punto 4.3.2 della Circolare ministeriale n. 29 del 20 marzo 2001.

Tali circostanze comprendono i casi in cui:

- il capitale venga corrisposto agli eredi a seguito del decesso del Contraente/Assicurato;
- il Contraente/Assicurato richieda la liquidazione della prestazione interamente in forma di capitale ed i due terzi del capitale maturato a scadenza dia luogo ad una prestazione pensionistica spettanza in forma periodica inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui art.3, commi 6 e 7 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995;
- gli importi liquidati in caso di riscatto siano corrisposti al Contraente/Assicurato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Gli importi liquidati in caso di riscatto a seguito della cessazione dell'attività lavorativa senza che il Contraente/Assicurato abbia maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti.

Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica individuale o Fondo Pensione previsti dal Decreto è esente da ogni onere fiscale.

15. Legislazione applicabile al Contratto

Al presente Contratto stipulato dalla Società si applica la legge italiana.

16. Lingua di redazione

Il presente Contratto stipulato dalla Società ed ogni altro documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

17. Regole relative all'esame dei reclami in merito al Contratto ed Organo competente ad esaminarli

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società CREDITRAS VITA S.p.A. - Servizio Clienti - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia), tel. 02.72161 - fax. 02.72162735, indirizzo e.mail: info@creditrsvita.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

18. Comunicazioni del Contraente/Assicurato

Il Contraente/Assicurato che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.

Il Contraente/Assicurato che risulti "vecchio iscritto" è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al Contratto.

In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione alla sua nuova attività lavorativa ed in caso di riscatto, nelle ipotesi previste ai sensi dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 10, comma 1 (cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione) del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, il Contraente/Assicurato è tenuto a produrre la documentazione necessaria, quale prevista dalle Condizioni Contrattuali, attestante la sussistenza delle fattispecie indicate dal Decreto.

19. Comunicazioni alla Società

Le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, mediante lettera indirizzata a CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia), anche agli sportelli della Banca presso cui è appoggiato il Contratto.

La Società si impegna ad inviare risposte a eventuali richieste del Contraente/Assicurato in merito al Contratto entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento delle stesse.

Relativamente alle richieste di liquidazione – da effettuarsi con le modalità indicate all'Art.19 "Pagamenti della Società" delle Condizioni Contrattuali – sia in caso di richiesta del valore di riscatto, che in caso di decesso dell'Assicurato, il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società mediante:

- apposito modulo di richiesta di liquidazione da consegnare allo sportello della Banca presso cui è appoggiato il Contratto
ovvero
- lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. – Corso Italia, 23 – 20122 Milano (Italia), contenente gli elementi identificativi del Contratto.

20. Informazioni relative alla Società

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente/Assicurato qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

21. Informazioni relative al Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni di cui alla Parte C. "INFORMAZIONI SUL CONTRATTO", a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente/Assicurato ogni necessaria precisazione.

Con periodicità annuale la Società si impegna ad inviare al Contraente/Assicurato una comunicazione sul capitale maturato a quella data (posizione individuale maturata) che contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

- indicazione del capitale espresso in quote e del relativo controvalore in Euro all'inizio del periodo di riferimento;
- indicazione dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e del relativo capitale espresso in quote;
- indicazione del capitale espresso in quote e del relativo controvalore in Euro alla fine del periodo di riferimento;
- indicazione del valore della posizione individuale riscattabile o trasferibile.

La Società, infine, si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente/Assicurato, l'ultimo rendiconto della gestione di ogni Fondo Interno Assicurativo.

* * * * *

La presente Nota Informativa è stata redatta tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 109 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n.174 e nelle Circolari ISVAP n. 249 del 19 giugno 1995, n. 403/D del 16 marzo 2000, n. 474/D del 21 febbraio 2002 e n. 518/D del 21 novembre 2003.

CREDITRAS VITA S.p.A.

Milano, settembre 2005

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da CREDITRAS VITA S.p.A., da Società del Gruppo RAS e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,

anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella proposta di adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiести.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, Banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - tel. 02.72163199.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA' D'USO DEI DATI

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo RAS o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - tel. 02.72163199, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - tel. 02.72163199 - fax 02.72162735 (il responsabile pro-tempore della funzione Assunzione/Gestione Portafoglio è anche responsabile del trattamento).

* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

CONDIZIONI CONTRATTUALI - UNIPENSION

Le presenti Condizioni Contrattuali relative al Contratto **UNIPENSION** sono redatte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 109 del Decreto Legislativo n.174 del 17 marzo 1995, all'articolo 9 - *ter* del Decreto Legislativo n.124 del 21 aprile 1993 come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000.

Ogni successiva modifica legislativa in materia di previdenza integrativa individuale sarà prevalente sulle Condizioni che seguono.

Sulla base di quanto espressamente indicato nel comma 3 dell'articolo 9-*ter* nel Decreto, la Società ha comunicato le presenti Condizioni Contrattuali alla COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - organismo pubblico di controllo sui Fondi Pensione.

Terminologia

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- Contratto: UNIPENSION;
- Fondi Interni Assicurativi: CREDITRAS FIP2; CREDITRAS FIP5, CREDITRAS FIP6 e CREDITRAS FIP8;
- Società: CREDITRAS VITA S.p.A. con sede e uffici di direzione in Milano (Italia) - Corso Italia, 23;
- Contraente/Assicurato: il soggetto sulla cui vita è stipulato il Contratto e che si impegna a pagare il premio; è titolare a tutti gli effetti del Contratto. A scadenza è il soggetto a cui viene erogata la prestazione previdenziale;
- Beneficiari: i soggetti ai quali spettano le prestazioni. Per le forme pensionistiche individuali i Beneficiari caso morte sono gli eredi testamentari ed in mancanza legittimi, mentre, in caso di vita, il Beneficiario coincide con il Contraente/Assicurato;
- proposta: il documento contenente la richiesta del Contraente/Assicurato di stipulare il Contratto con la Società;
- polizza: il documento attestante l'esistenza del Contratto;
- premio ricorrente: l'importo dovuto dal Contraente/Assicurato alla Società a fronte delle prestazioni;
- premio aggiuntivo: l'importo ulteriore rispetto al premio ricorrente volontariamente versato dal Contraente/Assicurato.

Disciplina del Contratto

Il presente Contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni Contrattuali;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

PREMESSA

La presente forma pensionistica individuale prevede due fasi distinte:

- una prima fase in cui il Contraente/Assicurato, attraverso versamenti periodici accumula il capitale costitutivo della prestazione in forma di rendita. Questo periodo è definito FASE DI ACCUMULO;
- una seconda fase, in cui il capitale maturato viene convertito in una rendita e la Società inizia a corrispondere la prestazione pensionistica al Contraente/Assicurato, definita FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA.

FASE DI ACCUMULO

Art.1 - Prestazione Pensionistica

In base al presente Contratto la Società si impegna a corrispondere al Contraente/Assicurato, se in vita alla scadenza contrattuale, il pagamento di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate - prestazione pensionistica -.

La rendita annua vitalizia rivalutabile si ottiene applicando al capitale maturato a scadenza, al netto delle eventuali imposte dovute per legge e dell'eventuale quota da erogare in forma di capitale, i coefficienti di conversione in rendita.

Sia le modalità di rivalutazione e di erogazione della rendita che le indicazioni sui coefficienti di conversione in rendita sono riportate all'Art.1 "Determinazione dell'ammontare della rendita" della successiva sezione "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA", alla quale si rimanda.

Il capitale maturato a scadenza viene progressivamente costituito in funzione dei versamenti che il Contraente/Assicurato effettua nel corso della durata del piano, e corrisponde al controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato stesso, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il giorno stesso della data di scadenza.

La scadenza contrattuale viene fissata convenzionalmente in un intervallo temporale entro il quale maturano, per il Contraente/Assicurato, i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica di vecchiaia ovvero di anzianità.

Tali requisiti, sulla base delle disposizioni del Decreto - comma 1 articolo 9-ter - sono i seguenti:

- **PRESTAZIONE PENSIONISTICA DI VECCHIAIA:** al compimento dell'età pensionabile del Contraente/Assicurato, stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza ovvero, se il Contraente/Assicurato non è titolare di reddito di lavoro o di impresa, al compimento dell'età prevista per legge, attualmente fissata a 57 anni.
Il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica complementare e/o individuale dovrà essere complessivamente non inferiore a cinque anni;
- **PRESTAZIONE PENSIONISTICA DI ANZIANITA':** alla cessazione dell'attività lavorativa, purché l'età raggiunta dal Contraente/Assicurato non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
In questo caso il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica complementare e/o individuale dovrà essere complessivamente non inferiore a quindici anni.

Art.2 - Prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso del Contraente/Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga prima della scadenza contrattuale, sempre che non sia iniziata la fase di erogazione della rendita, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato stesso - la Società corrisponda, ai Beneficiari, il riscatto della posizione individuale, pari al controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della documentazione completa relativa alla richiesta di liquidazione per decesso.

Art.3 - Premio ricorrente e modalità di versamento

Con la sottoscrizione della proposta il Contraente/Assicurato si impegna a versare alla Società un premio ricorrente di importo non inferiore a:

- Euro 1.000, in caso di versamento annuale;
- Euro 100, in caso di versamento mensile.

Il primo versamento del premio ricorrente viene quietanzato direttamente sulla proposta.

Il versamento del premio ricorrente viene effettuato per tutta la durata del piano, sempre che il Contraente/Assicurato sia in vita, ad ogni ricorrenza annuale o mensile della data di decorrenza, a seconda che la periodicità di versamento prescelta sia rispettivamente annuale o mensile.

Il Contraente/Assicurato, ad ogni ricorrenza annuale, ha la facoltà di modificare l'importo del premio ricorrente, nei limiti di cui sopra, con le seguenti modalità:

- entro quindici giorni precedenti la ricorrenza, se la comunicazione viene effettuata alla Società;
- entro il giorno prima della ricorrenza annuale, se la comunicazione viene effettuata allo sportello della Banca presso cui è stata sottoscritta la proposta.

A seguito del versamento del primo premio ricorrente - sia annuo che mensile - la Società invia al Contraente/Assicurato la polizza che contiene tutte le informazioni relative al Contratto, così come indicato al successivo Art.10 "Comunicazione relativa al versamento".

Il versamento degli importi sopra indicati viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente del Contraente/Assicurato appoggiato presso la Banca indicata in proposta.

In caso di estinzione del rapporto con la suddetta Banca, al fine di favorire la prosecuzione del rapporto, il versamento del premio viene effettuato mediante procedura di accredito diretto sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente.

Infine, entro il 30 settembre di ogni anno, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi del Contraente/Assicurato, lo stesso deve comunicare alla Società l'ammontare complessivo dei premi dedotti, ovvero non dedotti.

Art.4 - Premi Aggiuntivi

Successivamente alla data di decorrenza del Contratto il Contraente/Assicurato può effettuare il versamento di premi aggiuntivi rispetto a quello inizialmente corrisposto.

L'importo di ogni premio aggiuntivo non può essere inferiore a Euro 300.

Il versamento di ogni premio aggiuntivo determina un incremento del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo a suo tempo prescelto dal Contraente/Assicurato, con effetto dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società della comunicazione attestante il versamento del premio aggiuntivo.

Tale data viene indicata convenzionalmente come data di decorrenza del premio aggiuntivo.

A seguito del versamento del premio aggiuntivo la Società invia al Contraente/Assicurato una comunicazione che contiene le informazioni relative al versamento stesso, così come indicato al successivo Art.10 "Comunicazione relativa al versamento".

Il Contraente/Assicurato effettua il versamento dei premi aggiuntivi con le stesse modalità previste per il versamento del premio ricorrente.

Art.5 - Conclusione del Contratto

A condizione che il Contraente/Assicurato abbia sottoscritto la proposta e versato il primo premio ricorrente pattuito, il Contratto si intende concluso al primo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa.

Art.6 - Clausola di ripensamento

Il Contraente/Assicurato può revocare la proposta fino al momento della conclusione del Contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente/Assicurato deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della proposta - con apposito modulo di richiesta di revoca da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la proposta, ovvero mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente/Assicurato le somme corrisposte.

Dopo la conclusione del Contratto il Contraente/Assicurato può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente/Assicurato deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - con apposito modulo di richiesta di recesso da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la proposta ovvero mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di consegna del modulo di richiesta allo sportello bancario, ovvero del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente/Assicurato il premio ricorrente da questi corrisposto, al netto delle spese di Euro 50 sostenute per l'emissione del Contratto, maggiorato o diminuito della differenza fra il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il controvalore in Euro del medesimo capitale, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato alla data di decorrenza del Contratto.

In caso di versamento di premi aggiuntivi prima della data di richiesta di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente/Assicurato ogni premio aggiuntivo da questi corrisposto, maggiorato o diminuito della differenza fra il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il controvalore in Euro del medesimo capitale, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato alla data di decorrenza di ogni singolo premio aggiuntivo.

Art.7 - Entrata in vigore del Contratto

A condizione che il Contratto sia da considerarsi concluso, le prestazioni di cui all'Art.1 "Prestazione Pensionistica" ed all'Art.2 "Prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato", sono operanti dalle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della proposta.

Tale data viene riportata in polizza.

Art.8 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dei dati del Contraente/Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati anagrafici effettivi, della prestazione pensionistica di cui all'Art.1 "Prestazione Pensionistica".

Art.9 - Determinazione del capitale espresso in quote

Alla data di decorrenza, fissata a norma dell'Art.7 "Entrata in vigore del Contratto", la Società determina il capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato fra i seguenti:

- CREDITRAS FIP2;
- CREDITRAS FIP5;
- CREDITRAS FIP6;
- CREDITRAS FIP8.

Ai fini della determinazione del capitale espresso in quote:

- a) il primo premio versato dal Contraente/Assicurato viene diminuito del caricamento percentuale applicato dalla Società nella misura indicata al successivo Art.15 "Spese";
- b) l'importo di cui alla precedente lettera a) viene diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato alla data di decorrenza.

Sempre ai fini della determinazione del capitale espresso in quote relativo ad ogni premio ricorrente successivo al primo versato dal Contraente/Assicurato:

- a) il premio viene diminuito del caricamento applicato dalla Società nella misura indicata al successivo Art.15 "Spese";
- b) l'importo di cui alla precedente lettera a) viene diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato, rilevato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del premio ricorrente da parte della Società.

Relativamente al versamento di eventuali premi aggiuntivi, ai fini dell'incremento del capitale espresso in quote:

- ogni premio aggiuntivo viene diminuito del caricamento applicato dalla Società nella misura indicata al successivo Art.15 "Spese";
- diviso per il valore unitario delle quote dello stesso Fondo Interno Assicurativo a suo tempo prescelto dal Contraente/Assicurato, rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione attestante il versamento del premio aggiuntivo.

Infine, relativamente al versamento di un eventuale importo trasferito da altra forma pensionistica o Fondo Pensione - di cui al successivo Art.16 "Trasferimenti" - ai fini dell'incremento del capitale espresso in quote, tale importo trasferito viene diviso per il valore unitario delle quote dello stesso Fondo Interno Assicurativo a suo tempo prescelto dal Contraente/Assicurato, rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della documentazione completa relativa al trasferimento e comprensiva dell'importo trasferito.

Art.10 - Comunicazione relativa al versamento

A seguito dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato, la Società invia a quest'ultimo la polizza che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di polizza assegnato;
- il primo premio ricorrente versato;
- la data di ricevimento, da parte della Società, della Proposta;
- la data di decorrenza del Contratto;
- il capitale investito alla data di decorrenza del Contratto;
- la data di valorizzazione delle quote (coincidente con la data di decorrenza);
- il valore unitario delle quote alla medesima data;
- il valore unitario delle quote alla medesima data;
- il capitale espresso in quote sempre alla medesima data.

In caso di versamento di un eventuale premio aggiuntivo, a seguito dell'avvenuto incremento del capitale espresso in quote, la Società invia al Contraente/Assicurato il modulo di conferma del versamento del premio aggiuntivo che contiene le seguenti informazioni:

- il premio aggiuntivo versato;
- la data di decorrenza del premio aggiuntivo;
- il capitale investito alla data di decorrenza del premio aggiuntivo;
- il valore unitario delle quote alla medesima data;
- il capitale espresso in quote sempre alla medesima data.

Infine, in caso di versamento di un eventuale importo trasferito da altra forma pensionistica o Fondo Pensione, a seguito dell'avvenuto incremento del capitale espresso in quote, la Società invia al Contraente/Assicurato un documento che contiene le seguenti informazioni:

- l'importo del nuovo capitale investito al secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione attestante il versamento dell'importo trasferito e della documentazione relativa al trasferimento;
- il valore unitario delle quote alla medesima data;
- il capitale espresso in quote sempre alla medesima data.

La Società si impegna ad inviare con periodicità annuale al Contraente/Assicurato, una comunicazione sul capitale maturato a quella data (posizione individuale maturata) che contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

- indicazione del capitale espresso in quote e del relativo controvalore in Euro all'inizio del periodo di riferimento;
- indicazione dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e del relativo capitale espresso in quote;
- indicazione del capitale espresso in quote e relativo controvalore in Euro alla fine del periodo di riferimento;
- indicazione del valore della posizione individuale riscattabile o trasferibile.

Art.11 - Valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del Regolamento, e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.creditrasvita.it.

La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente/Assicurato, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considera, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Contrattuali, il valore unitario delle quote risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Art.12 - Modifica del profilo di investimento

A condizione che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può decidere una nuova allocazione del capitale espresso in quote richiedendo alla Società - con il relativo modulo di richiesta - la modifica del profilo di investimento, trasferendo la totalità del capitale espresso in quote dal Fondo Interno Assicurativo a suo tempo prescelto ad un altro Fondo Interno Assicurativo tra quelli collegati al Contratto.

La modifica del profilo di investimento viene effettuata nei termini seguenti:

- il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato viene determinato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società ovvero dello sportello della Banca, della richiesta di modifica del profilo di investimento;
- l'importo così ottenuto, al netto di una commissione di Euro 20, viene diviso per il valore unitario delle quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo, rilevato il medesimo giorno.

La suddetta commissione non verrà applicata in occasione delle prime due richieste di modifica.

Resta inteso che ogni versamento effettuato successivamente alla conversione della modifica del profilo di investimento confluirà nel nuovo Fondo Interno Assicurativo prescelto.

A seguito dell'operazione, la Società invia al Contraente/Assicurato una comunicazione con l'indicazione, relativamente ad entrambi i Fondi Interni Assicurativi oggetto dell'operazione, del capitale espresso in quote posseduto alla data della modifica del profilo di investimento e del valore unitario delle quote alla medesima data.

Art.13 - Modifica guidata del profilo d'investimento

La Società, al fine di tutelare l'investimento del Contraente/Assicurato, si riserva di proporre modifiche del profilo iniziale di investimento e di sottoporre un percorso guidato verso profili orientati al basso rischio, da attuarsi gradualmente nel corso degli otto anni precedenti il compimento dell'età pensionabile.

Qualora il Contraente/Assicurato ritenesse opportuno accettare tale modifica guidata, dovrà comunicarlo per iscritto alla Società non oltre trenta giorni dal ricevimento della proposta di modifica.

Le operazioni di variazione del profilo di investimento nell'ambito del percorso guidato non comportano costi a carico del Contraente/Assicurato.

A seguito dell'operazione, la Società invia al Contraente/Assicurato una comunicazione con l'indicazione, relativamente ad entrambi i Fondi Interni Assicurativi oggetto dell'operazione, del capitale espresso in quote posseduto alla data della modifica del profilo di investimento e del valore unitario delle quote alla medesima data.

Art.14 - Mancato versamento del premio ricorrente

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di sospendere il pagamento dei premi ricorrenti previsti dal piano.

In tal caso:

- il Contratto rimane in vigore per un capitale espresso in quote possedute alla data di sospensione del versamento dei premi;
- le prestazioni previste dal Contratto continuano ad essere concesse, come se il Contraente/Assicurato non avesse mai interrotto il piano di versamento, finché sulla posizione del Contraente/Assicurato le quote non risultino esaurite.

Il Contraente/Assicurato dovrà comunicare la propria volontà di non corrispondere ulteriori premi entro quindici giorni, se la comunicazione viene effettuata alla Società ovvero entro il giorno prima della ricorrenza, se la comunicazione viene effettuata allo sportello della Banca presso cui è stata sottoscritta la proposta.

Il Contraente/Assicurato potrà comunque, riprendere in qualsiasi momento i versamenti, senza l'obbligo di corrispondere i premi arretrati.

Art.15 - Spese

Su ogni premio ricorrente la Società trattiene a titolo di caricamento un importo fisso - espresso su base annua - pari a Euro 24 e, sull'importo ottenuto, un caricamento del 5%.

Su ogni premio aggiuntivo la Società trattiene, a titolo di caricamento, il 5% del premio.

Art.16 - Trasferimenti

Trasferimenti ad altra forma pensionistica individuale o Fondo Pensione

Dopo un periodo minimo di tre anni di esistenza in vigore del Contratto - e prima che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica - il Contraente/Assicurato ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica individuale, ovvero ad un Fondo Pensione complementare.

Il vincolo temporale, di cui al comma precedente, non viene rispettato qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria posizione individuale al Fondo Pensione complementare al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa.

La somma oggetto del trasferimento viene calcolata determinando il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto, al netto di una commissione a carico del Contraente/Assicurato di Euro 100, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di trasferimento.

Trasferimenti da altra forma pensionistica individuale o Fondo Pensione

Il presente Contratto prevede la possibilità di trasferire la posizione individuale da un'altra forma pensionistica individuale o da un Fondo Pensione complementare.

Relativamente all'importo trasferito, il capitale espresso in quote si calcola dividendo l'importo stesso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto, quale rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della documentazione completa relativa al trasferimento e comprensiva dell'importo trasferito.

All'importo trasferito quindi non verrà applicato alcun caricamento ed il corrispondente capitale espresso in quote andrà ad incrementare il capitale espresso in quote in vigore prima del trasferimento stesso.

Il Contraente/Assicurato dovrà fornire alla Società tutte le informazioni necessarie, riguardanti ad esempio l'anzianità di iscrizione maturata presso altre forme pensionistiche e la possibilità di poter considerare o meno il Contraente/Assicurato come un "vecchio iscritto", cioè come un soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari, istituite entro il 15 novembre 1992.

Art.17 - Riscatto

Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte del Contraente/Assicurato di richiedere il riscatto, anche parziale, del capitale maturato dopo almeno otto anni di partecipazione ad una forma pensionistica: ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessari per avvalersi della facoltà del riscatto sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche individuali o a Fondi Pensione maturati dal Contraente/Assicurato per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

Il riscatto del Contratto, parziale o totale, può essere richiesto esclusivamente nei casi previsti dal Decreto, che attualmente sono:

- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi e per la formazione continua ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2 della Legge n.53 dell'8 marzo 2000.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, il Contraente/Assicurato ha comunque la facoltà di riscattare il capitale maturato.

Al di fuori dei casi suddetti non sono previste altre forme di riscatto delle prestazioni.

La Società, in caso di richiesta di riscatto parziale, corrisponde il valore di riscatto parziale a condizione che l'importo lordo riscattato non risulti inferiore a Euro 1.500 e il controvalore in Euro del capitale residuo espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto non risulti inferiore a Euro 2.500.

Il valore di riscatto viene calcolato determinando il controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della documentazione completa relativa alla richiesta di liquidazione per riscatto.

La Società corrisponde al Contraente/Assicurato il valore di riscatto, parziale o totale, al netto di una commissione, pari a Euro 50 e delle imposte previste dalla normativa vigente.

La liquidazione del valore totale di riscatto determina lo scioglimento del Contratto.

Art.18 - Beneficiari

Alla scadenza del Contratto, sulla base di quanto indicato al comma 1 dell'articolo 9-ter del Decreto, il Contraente/Assicurato ha il diritto a percepire la prestazione pensionistica così come illustrata all'Art.1 "Prestazione Pensionistica".

Ai sensi del comma 3-*quater* dell'articolo 10 del Decreto, in caso di decesso del Contraente/Assicurato prima che sia maturato il diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale raggiunta sarà riscattata dagli eredi, che devono intendersi come eredi testamentari ed in mancanza legittimi del Contraente/Assicurato.

Art.19 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società i documenti di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati alla stessa - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni.

per il pagamento della prestazione alla scadenza del Contratto:

in caso di erogazione della rendita si rimanda all'Art.4 "Modalità per la corresponsione della rendita" della successiva sezione "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA".

per il pagamento della prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato:

- certificato di morte del Contraente/Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico attestante la causa del decesso;
- atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente/Assicurato stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a Euro 10.000 potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;

- fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari, nonché dei loro codici fiscali;
- qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;

per il pagamento del valore di riscatto:

- documentazione comprovante il diritto del Contraente/Assicurato ad avvalersi di tale facoltà;
- copia di un valido documento di identità del Contraente/Assicurato;
- fotocopia del codice fiscale del Contraente/Assicurato;
- numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I..

Nel caso di richiesta di riscatto parziale la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente/Assicurato dovrà comunque indicare l'importo netto che intende riscattare.

in caso di richiesta di trasferimento:

- copia di un valido documento di identità del Contraente/Assicurato;
- fotocopia del codice fiscale del Contraente/Assicurato;
- numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, codice C.A.B. ed A.B.I. della nuova forma pensionistica complementare;
- qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria posizione individuale al Fondo Pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione ad una nuova attività lavorativa, il Contraente/Assicurato dovrà documentare tale nuova attività e la nuova forma pensionistica.

La Società si riserva di chiedere, per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente/Assicurato.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede.

Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società.

Art.20 - Tasse ed Imposte

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente/Assicurato, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

Art.21 - Arrotondamenti

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente/Assicurato ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali.

L'arrotondamento alla seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, per eccesso, se tale cifra è pari o superiore a cinque.

Art. 22 - Precisazioni inerenti il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi collegati al presente Contratto ai sensi della Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002

Ad integrazione di quanto di seguito indicato nel Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto e ai sensi delle disposizioni della Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 la Società precisa quanto segue:

Profili di rischio dei Fondi Interni Assicurativi

I rischi connessi all'investimento in ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

In particolare, l'investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri di ciascun Fondo Interno Assicurativo e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il rischio tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse** tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte** tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il **rischio di liquidità** correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il **rischio di cambio** per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

In particolare, il profilo di rischio a cui è esposto ciascun Fondo Interno Assicurativo è il seguente:

- CREDITRAS FIP2: basso;
- CREDITRAS FIP5: medio/basso;
- CREDITRAS FIP6: medio;
- CREDITRAS FIP8: medio.

Gestione e Criteri di Investimento del patrimonio dei Fondi Interni Assicurativi

La Società si riserva di affidare la gestione dei Fondi Interni Assicurativi CREDITRAS FIP2, CREDITRAS FIP5, CREDITRAS FIP6 e CREDITRAS FIP8 e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti attraverso un adeguato e sistematico servizio di *asset allocation*.

In ogni caso la Società risponde in via esclusiva, nei confronti dei Contraenti/Assicurati, per l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

Inoltre, gli attivi che costituiscono il patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo potranno essere investiti anche in parti di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) istituiti o gestiti da imprese facenti capo al gruppo di appartenenza della Società.

In ogni caso, gli OICR saranno selezionati sulla base della loro potenzialità di crescita e della loro solidità finanziaria.

Si precisa, infine, che non è previsto l'investimento del patrimonio dei Fondi Interni Assicurativi in tipologie di attivi non quotati.

Valorizzazione del patrimonio dei Fondi Interni Assicurativi

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere; nei giorni di calendario in cui – per qualsiasi ragione – non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il patrimonio netto giornaliero di ogni Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo stesso e riportate nel Regolamento.

Le attività di pertinenza di ciascun Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente. La valutazione degli attivi viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Infine, riguardo le eventuali disponibilità liquide, queste sono determinate in base al loro valore nominale.

Il valore unitario delle quote, così determinato, verrà pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet della Società all'indirizzo www.creditrasvita.it. La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente/Assicurato, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi.

Spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi

Ad integrazione dei punti 9 e 10 del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si precisa che, in considerazione del fatto che le disponibilità di ciascun Fondo Interno Assicurativo sono investite in quote di OICR, sui Fondi stessi gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono gli OICR; queste vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e possono variare su base annua fino ad un massimo dell'1,60%.

Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente ed il costo massimo di tali commissioni aumenti in misura superiore al 30% del limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione al Contraente/Assicurato, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.

Modifiche al Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi

In questa sede si rende noto, infine, che il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto, consegnato al Contraente/Assicurato unitamente alla Nota Informativa ed alle presenti Condizioni Contrattuali, può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (circolari ISVAP) vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente/Assicurato. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente/Assicurato.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, soprattutto per perseguire l'interesse del Contraente/Assicurato, e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento indicati nel Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, potrà procedere alla fusione di uno o più Fondi Interni Assicurativi con altro Fondo della Società avente sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento.

In tal caso, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente/Assicurato, tutte le attività finanziarie relative a ciascun Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione, dandone preventiva comunicazione al Contraente/Assicurato. In particolare, saranno comunicati al Contraente/Assicurato le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione, la data di effetto della fusione, le caratteristiche dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, i criteri di investimento, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi dei Fondi oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo e le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente/Assicurato, al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.

Benchmark

Il benchmark adottato per ciascun Fondo Interno Assicurativo, è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo Interno Assicurativo ed al quale vengono commisurati i risultati della gestione del Fondo stesso.

L'obiettivo della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quello di massimizzare il rendimento del Fondo stesso rispetto al parametro di riferimento al fine di meglio perseguire una strategia attiva di investimento.

Si precisa che tale obiettivo non è garantito dalla Società e può non esistere una perfetta corrispondenza tra gli attivi sottostanti ai Fondi Interni Assicurativi e i relativi benchmark; si segnala in ogni caso che il benchmark, in quanto teorico, non è gravato da costi.

I benchmark adottati nella gestione dei Fondi Interni Assicurativi e calcolati con il metodo "a proporzioni costanti", in cui i pesi degli indici che li compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata del Contratto, sono rispettivamente composti da:

CREDITRAS FIP2

Benchmark	Peso
JPMorgan Cash EMU 6m	50%
JPMorgan Global Govt Bond EMU LC	40%
ML EMU Corporate Index	10%

CREDITRAS FIP5

Benchmark	Peso
JPMorgan Cash EMU 6m	33%
JPMorgan Global Govt Bond EMU LC	30%
JP Morgan Global	7%
MSCI Europe	23%
MSCI NA	4%
MSCI Pacific	2%
MSCI EM	1%

CREDITRAS FIP6

Benchmark	Peso
JPMorgan Cash EMU 6m	20%
JPMorgan Global Govt Bond EMU LC	18%
JP Morgan Global	12%
MSCI Europe	40%
MSCI NA	5%
MSCI EM	2%
MSCI Pacific	3%

CREDITRAS FIP8

Benchmark	Peso
JPMorgan Cash EMU 6m	7%
JPMorgan Global Govt Bond EMU LC	8%
MSCI Europe	65%
MSCI NA	9%
MSCI EM	5%
MSCI Pacific	6%

La Società, per la definizione dei benchmark ha utilizzato gli indicatori finanziari di cui di seguito si riporta una descrizione sintetica:

JPMorgan Cash EMU 6m

L'indice riflette i rendimenti totali per i depositi in Euro con scadenza costante pari a 6 mesi. È disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream (codice identificativo su Bloomberg: JPCAEU6M).

JPMorgan Global Govt Bond EMU LC

L'indice rappresenta il rendimento dei titoli a reddito fisso trattati nei mercati di "Government Bond" dei paesi sviluppati dell'area Euro. È calcolato sulla base dei prezzi lordi (corso secco più interessi maturati) e presume che la cedola ricevuta in una determinata valuta sia immediatamente reinvestita in titoli della stessa valuta. L'indice è costruito con criteri di ammissibilità dei titoli basati sulla liquidità (outstanding). È disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream (codice identificativo su Bloomberg: JPMGEMLC).

ML EMU Corporate Index

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli obbligazionari in Euro emessi per un ammontare pari ad almeno 100 milioni di euro da Società con rating "investment grade". Il controvalore minimo dei titoli in circolazione presenti nell'indice è almeno 100 milioni di Euro. I prezzi assunti per la denominazione dell'indice sono quelli di chiusura dei mercati comprensivi di rateo maturato. L'indice è disponibile giornalmente sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream (codice identificativo su Bloomberg: ER00).

JP Morgan Global

L'indice rappresenta il rendimento dei titoli a reddito fisso trattati nei mercati di "Government Bond" dei paesi sviluppati dell'area mondiale (America, Europa e Asia). È disponibile in 19 diverse valute. Viene calcolato sulla base dei prezzi lordi (corso secco più rateo di interessi maturati) L'indice è costruito con criteri di ammissibilità dei titoli basati sulla liquidità (outstanding). L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Sole 24 Ore, Reuters e Bloomberg (codice identificativo su Bloomberg: JPMGGLBL)

MSCI Europe

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli azionari dei paesi sviluppati nei 16 principali mercati finanziari dell'area Europea con un obiettivo di copertura dell'85% della capitalizzazione di mercato.

L'indice è convertito da dollaro US ad euro al tasso di cambio WM / Reuters e non reinveste i dividendi.

L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International (codice identificativo su Bloomberg: MSDUE15).

MSCI NA

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli azionari dei paesi dell'area nord americana (USA e Canada) con un obiettivo di copertura dell'85% della capitalizzazione di mercato.

L'indice è convertito da dollaro US ad euro al tasso di cambio WM / Reuters e non reinveste i dividendi.

L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International (codice identificativo su Bloomberg: MSDUNA).

MSCI Pacific

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli azionari nei paesi sviluppati nell'area Pacifico (Australia, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore) con un obiettivo di copertura dell'85% della capitalizzazione di mercato. L'indice comprende unicamente i titoli liberamente negoziabili senza alcun vincolo ("free") anche da parte di operatori esteri.

L'indice è convertito da dollaro US ad euro al tasso di cambio WM / Reuters e non reinveste i dividendi.

È disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International (codice identificativo su Bloomberg: MSDUPF).

MSCI EM

L'indice rappresenta l'andamento dei titoli azionari dei paesi considerati in via di sviluppo con un obiettivo di copertura dell'85% della capitalizzazione di mercato. L'indice comprende unicamente i titoli liberamente negoziabili senza alcun vincolo ("free") anche da parte di operatori esteri. L'indice non reinveste i dividendi. A livello di composizione geografica l'indice include i seguenti paesi: Korea, Taiwan, Mexico, South Africa, China, India, Malaysia, Israele, Grecia, Turchia, Cile, Russia, Sri Lanka, Thailandia, Polonia, Indonesia, Ungheria, Filippine, Repubblica Ceca, Venezuela, Pakistan, Perù, Colombia, Giordania, Argentina, Brasile. Il peso dei singoli paesi è soggetto a cambiamenti in quanto rispecchia la capitalizzazione di mercato dei titoli inclusi nel paniere. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera sulle banche dati internazionali Bloomberg, Reuters e Datastream ed è pubblicato direttamente dalla Morgan Stanley Capital International (codice identificativo su Bloomberg: MSEUEGF).

Art.23 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI: CREDITRAS FIP2, CREDITRAS FIP5, CREDITRAS FIP6, CREDITRAS FIP8

1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Interni Assicurativi

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominati Fondi Interni Assicurativi CREDITRAS FIP2, CREDITRAS FIP5, CREDITRAS FIP6, CREDITRAS FIP8, che costituiscono patrimoni separati rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

2 - Caratteristiche e scopo del Fondo Interno Assicurativo

Ciascun Fondo Interno Assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al punto 3 del presente Regolamento.

Scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento di valore, nel corso del tempo, delle quote del Fondo stesso.

3 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo

La costituzione delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso Fondo Interno Assicurativo.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio di ciascun Fondo in misura pari al controvalore in Euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla Vita le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso Fondo Interno Assicurativo.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio di ciascun Fondo del controvalore in Euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

4 - Criteri di investimento del Fondo Interno Assicurativo CREDITRAS FIP2

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo CREDITRAS FIP2 - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in quote di uno o più OICR, sia di diritto comunitario, che di diritto estero (armonizzati U.E.), che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220, secondo la seguente ripartizione:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
monetario	10%	50%
obbligazionario	40%	90%

5 - Criteri di investimento del Fondo Interno Assicurativo CREDITRAS FIP5

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo CREDITRAS FIP5 - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in quote di uno o più OICR, sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.), che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220, secondo la seguente ripartizione:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
monetario	0%	40%
obbligazionario	35%	75%
azionario	10%	50%

6 - Criteri di investimento del Fondo Interno Assicurativo CREDITRAS FIP6

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo CREDITRAS FIP6 - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in quote di uno o più OICR, sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.), che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220, secondo la seguente ripartizione:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
monetario	0%	30%
obbligazionario	20%	70%
azionario	30%	70%

7 - Criteri di investimento del Fondo Interno Assicurativo CREDITRAS FIP8

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo CREDITRAS FIP8 - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in quote di uno o più OICR, sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.), che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220, secondo la seguente ripartizione:

comparto	minimo	massimo
liquidità	0%	10%
monetario	0%	30%
obbligazionario	0%	45%
azionario	55%	100%

8 - Valore unitario delle quote e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il Fondo Interno Assicurativo medesimo.

Il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento.

Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato da un quotidiano a diffusione nazionale.

Alla data di costituzione di ciascun Fondo Interno Assicurativo il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a Euro 5.

9 - Spese a carico del Fondo Interno Assicurativo

Le spese a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da:

- gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
- i compensi dovuti alla Società di Revisione per l'attività di cui al punto 11 del presente Regolamento;
- ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico del Fondo.

10 - Commissione di gestione

È posta a carico di ciascun Fondo Interno Assicurativo una commissione di gestione, trattenuta giornalmente dalla Società, delle attività di pertinenza del Fondo - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento.

Detta commissione varia da Fondo a Fondo, in ragione delle finalità perseguite e della composizione degli investimenti, secondo la seguente tabella:

Fondo Interno Assicurativo	commissione di gestione (su base annua)
CREDITRAS FIP2	0,65%
CREDITRAS FIP5	0,85%
CREDITRAS FIP6	0,85%
CREDITRAS FIP8	0,85%

11 - Revisione contabile

Ciascun Fondo Interno Assicurativo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente/Assicurato presso la Sede della Società, trascorsi novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

Art.1 - Determinazione dell'ammontare della rendita

In caso di vita del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale, il capitale maturato a tale data sarà convertito in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate.

Il Contraente/Assicurato ha la possibilità di chiedere alla Società che la rendita annua vitalizia venga corrisposta in rate posticipate di periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Tale richiesta dovrà essere effettuata con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

Il capitale maturato a scadenza (al netto dell'eventuale quota da erogare in forma di capitale, indicata di seguito) è dato dal controvalore in Euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente/Assicurato, calcolato in base al valore unitario delle quote quale rilevato il giorno stesso della data di scadenza ed al netto delle imposte dovute per legge.

Per i versamenti effettuati entro il 31/12/2010 - fino ad un importo pari alla massima deducibilità fiscale annua (corrispondente attualmente a Euro 5.164,57) - la rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza a fronte di tali versamenti - al netto delle eventuali imposte dovute per legge - per il coefficiente di conversione in rendita riportato nell'Allegato corrispondente al sesso, all'anno di nascita, all'età raggiunta al pensionamento del Contraente/Assicurato ed alla periodicità prescelta di corresponsione della rendita.

Qualora i versamenti eccedessero l'importo massimo sopra definito e solamente per la quota eccedente tale importo, la rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza a fronte di tali versamenti - sempre al netto delle eventuali imposte dovute per legge - per il coefficiente di conversione di più recente comunicazione all'ISVAP da parte della Società.

Tale coefficiente potrà essere rideterminato in linea con quanto indicato nel successivo Art.7 "Rideterminazione dei coefficienti di conversione in rendita".

Alla data di redazione del presente fascicolo contrattuale, tali coefficienti coincidono con quelli riportati in Allegato.

Per i versamenti effettuati successivamente al 31/12/2010 la rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza a fronte di tali versamenti - al netto delle eventuali imposte dovute per legge - per il coefficiente di conversione di più recente comunicazione all'ISVAP da parte della Società.

Tale coefficiente potrà essere rideterminato in linea con quanto indicato nel successivo Art.7 "Rideterminazione dei coefficienti di conversione in rendita".

Nell'Allegato "TABELLE DEI COEFFICIENTI DI VARIAZIONE DELLA RATEAZIONE DELLA RENDITA" vengono illustrate - distinti per sesso, anno di nascita ed età raggiunta al pensionamento del Contraente/Assicurato - i coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate annuali posticipate, espressa per Euro 10.000 di capitale maturato alla scadenza relativi ai versamenti di importo non superiore al limite della massima deducibilità fiscale annua, corrisposti entro il 31/12/2010.

Sempre in Allegato, nelle "TABELLE DEI COEFFICIENTI DI VARIAZIONE DELLA RATEAZIONE DELLA RENDITA" vengono indicati i coefficienti di variazione della rateazione della rendita necessari ad ottenere dai coefficienti di conversione in rendita relativi alla rateazione annuale quelli relativi rispettivamente alla rateazione semestrale, trimestrale e mensile - distintamente per sesso ed età di calcolo al pensionamento del Contraente/Assicurato -.

La rendita annua vitalizia rivalutabile iniziale viene annualmente rivalutata sulla base di quanto disciplinato al punto A) della "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA", indicata di seguito.

In alternativa all'erogazione di una rendita annua vitalizia il Contraente/Assicurato può scegliere che la corresponsione della prestazione pensionistica in forma di rendita venga erogata in una delle forme di seguito indicate:

- una rendita vitalizia crescente del 3% ogni cinque anni per cinque quinquenni da corrispondersi al Contraente/Assicurato finché è in vita;
- una rendita vitalizia decrescente dell'1% ogni anno da corrispondersi al Contraente/Assicurato finché è in vita;
- una rendita vitalizia reversibile di minor importo da corrispondersi al Contraente/Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota scelta dal Contraente/Assicurato stesso, a favore di un'altra persona (seconda testa) fino a che questa sia in vita;
- una rendita certa e successivamente vitalizia da corrispondersi in modo certo per i primi cinque, dieci o quindici anni al Contraente/Assicurato e successivamente vitalizia;
- una delle forme di rendita che la Società metterà a disposizione al momento della richiesta di opzione.

In linea generale la rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza per il relativo coefficiente di conversione.

Relativamente alle opzioni di cui alle lettere a) e b), per tutti quei versamenti effettuati fino al 31/12/2010 e che non eccedono il limite della massima deducibilità fiscale, i coefficienti di conversione applicati al corrispondente capitale maturato sono garantiti dalla Società; per gli importi eccedenti tale limite i coefficienti di conversione applicati al corrispondente capitale maturato saranno gli ultimi comunicati all'ISVAP da parte della Società, ed in vigore all'epoca della conversione stessa.

Nell'Allegato "TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" vengono indicati, distinti per sesso, anno di nascita ed età raggiunta al pensionamento del Contraente/Assicurato, i coefficienti di conversione garantiti relativi ai versamenti effettuati - fino ad un importo pari alla massima deducibilità fiscale - entro il 31/12/2010.

Sempre in Allegato, nelle "TABELLE DEI COEFFICIENTI DI VARIAZIONE DELLA RATEAZIONE DELLA RENDITA" vengono indicati, distintamente per sesso ed età di calcolo raggiunta al pensionamento del Contraente/Assicurato, i coefficienti di variazione della rateazione della rendita necessari ad ottenere dai coefficienti di conversione in rendita relativi alla rateazione annuale, sopra indicati, quelli relativi rispettivamente alla rateazione semestrale, trimestrale e mensile.

La rendita annua vitalizia iniziale derivante dall'esercizio delle opzioni di cui alle sopraindicate lettere c), d) ed e) si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza per i coefficienti di conversione in rendita in vigore all'epoca della conversione.

Su richiesta del Contraente/Assicurato la Società comunicherà l'importo delle diverse forme di rendita indicate alle lettere c), d) ed e).

Le rendite in opzione erogate in una delle forme sopra indicate verranno annualmente rivalutate sulla base di quanto disciplinato al punto A) della "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA", indicata di seguito.

A scelta del Contraente/Assicurato, la Società può erogare, unitamente alla rendita, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato; in tale circostanza l'importo della rendita viene proporzionalmente ridotto.

Anche questa richiesta dovrà essere effettuata con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

Qualora l'importo annuo della rendita pensionistica, che si ottiene convertendo l'intero capitale maturato a scadenza, risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, il Contraente/Assicurato può richiedere la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita pensionistica, non si applica ai Contraenti/Assicurati trasferiti da altre forme pensionistiche individuali o da altri Fondi Pensione che, sulla base della documentazione prodotta, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

In generale, dove sussistano i requisiti di legge, indicati al comma 1 dell'articolo 9-ter del Decreto, il Contraente/Assicurato può richiedere anticipatamente la liquidazione delle prestazioni di anzianità.

Le condizioni e le modalità di erogazione della rendita saranno effettuate in base alle norme in materia di previdenza integrativa individuale, in vigore all'epoca di erogazione della prestazione prevista in forma di rendita.

Art.2 - Data di decorrenza della rendita

La data di decorrenza della rendita coincide con la data di scadenza del contratto indicata all'Art.1 "Prestazione Pensionistica" della precedente sezione "FASE DI ACCUMULO".

Sessanta giorni prima che il Contraente/Assicurato vada in pensione deve darne comunicazione scritta alla Società, tramite lettera raccomandata indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A., Corso Italia 23, 20122 Milano (Italia) o comunicarlo allo sportello della Banca attraverso un apposito modulo.

Art.3 - Fase di erogazione della rendita

La rendita viene erogata al Contraente/Assicurato in via posticipata, di conseguenza la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso del Contraente/Assicurato.

Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

Art.4 - Modalità per la corresponsione della rendita

Il Contraente/Assicurato deve preventivamente consegnare alla Società - distintamente per il tipo di richiesta effettuata - i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli eventuali Beneficiari aventi diritto:

- autocertificazione del Contraente/Assicurato nella quale si dichiara - come indicato all'Art.1 "Prestazione Pensionistica" della precedente sezione "FASE DI ACCUMULO" - il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della prestazione pensionistica;
- documento comprovante l'esistenza in vita del Contraente/Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale;
- eventuale dichiarazione del Contraente/Assicurato nella quale venga indicata la quota del capitale maturato a scadenza di cui si intende ottenere la liquidazione in forma di capitale - come indicato all'Art.1 "Prestazione Pensionistica" della precedente sezione "FASE DI ACCUMULO";
- denominazione dell'Istituto Bancario, codice C.A.B. ed A.B.I. e numero di conto corrente bancario del Contraente/Assicurato su cui accreditare le rate di rendita. In caso di variazione del conto corrente bancario il Contraente/Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società con novanta giorni di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata di rendita.

La Società si riserva di chiedere, per particolari esigenze istruttorie, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.

Art.5 - Coefficienti di conversione in rendita

L'ammontare della rendita vitalizia annua iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza per i coefficienti di conversione individuati sulla base di quanto descritto all'Art.1 "Determinazione dell'ammontare della rendita".

I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto:

- della speranza di vita residua del Contraente/Assicurato, in base alle proiezioni demografiche adottate;
- di un rendimento atteso pari al 2,5% annuo (tasso tecnico), già riconosciuto nei coefficienti di conversione in rendita, degli investimenti operati dalla Società;
- di un caricamento dell'1,25% per le spese sostenute dalla Società in fase di erogazione della rendita.

Conseguentemente a tali ipotesi, la rendita annua vitalizia è determinata sin dall'inizio con la garanzia di un rendimento minimo pari al tasso tecnico.

Come indicato al successivo Art.7 "Rideterminazione dei coefficienti di conversione in rendita" i coefficienti di conversione potranno essere rideterminati successivamente al 31/12/2010 con cadenza non inferiore a cinque anni sulla base delle rilevazioni (osservazioni sugli andamenti) demografiche e delle variazioni delle condizioni finanziarie.

Tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione.

Art.6 - Basi demografiche e finanziarie

L'elaborazione dei coefficienti di conversione in vigore fino al 31/12/2010 è basata sull'adozione delle seguenti ipotesi:

- **ipotesi demografica:** utilizzo di annualità medie vitalizie elaborate dalla Società sulla base della Tavola di mortalità RG48 (modello per generazioni elaborato sulle basi delle proiezioni di mortalità della popolazione italiana dalla Ragioneria Generale dello Stato per il periodo 1994-2044), distinta per sesso ed integrata dalla tabella di correzione delle età in base all'anno di nascita del Contraente/Assicurato, con maggiorazione di sicurezza;
- **ipotesi finanziaria:** tasso di interesse composto e posticipato del 2,5%.

Art.7 - Rideterminazione dei coefficienti di conversione in rendita

I coefficienti di conversione sono determinati in base agli elementi demografici e finanziari indicati al precedente Art.5 "Coefficienti di conversione in rendita".

Rideterminazione dei coefficienti per la parte demografica:

la Società provvederà ad adeguare la componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti tenendo conto dei seguenti elementi:

- la variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da un qualificato organismo pubblico;
- le rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi.

I limiti e le condizioni per i quali è ammessa oggettivamente la rideterminazione dei coefficienti di conversione sono i seguenti:

- a) la rideterminazione potrà avvenire solamente dopo il 31/12/2010;
- b) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto, in modo da consentire una corretta applicazione del diritto di trasferibilità della posizione previdenziale;
- c) sia effettuata, almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita, l'ultima rideterminazione (solo per i coefficienti applicabili al capitale relativi sia agli importi eccedenti il limite della massima deducibilità fiscale annua - per versamenti effettuati entro il 31/12/2010 - che ai versamenti

effettuati successivamente al 31/12/2010);

d) l'erogazione della rendita non sia ancora iniziata;

e) la Società abbia comunicato al Contraente/Assicurato la modifica dei coefficienti di conversione almeno novanta giorni prima dell'entrata in vigore della modifica stessa, segnalando le prevedibili conseguenze economiche sulla prestazione.

Successivamente al 31/12/2010 la Società si riserva di rivedere ed eventualmente modificare, i coefficienti di conversione ogni cinque anni, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.

Rideterminazione dei coefficienti per la parte finanziaria:

in base agli andamenti effettivi dei mercati finanziari, fermo restando l'obbligo per la Società di osservare le disposizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e), di cui al precedente capoverso, la Società stessa potrà modificare la base finanziaria unicamente con effetto sui versamenti effettuati successivamente all'entrata in vigore della modifica.

Nell'ipotesi in cui le modifiche apportate comportino un peggioramento oggettivo della prestazione pensionistica prevista dal contratto, il Contraente/Assicurato ha la possibilità di accettare o rifiutare tali modifiche.

Per accettare le modifiche non sarà necessario operare in alcun modo e, trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della Società riguardo le modifiche che interverranno, tali modifiche si considereranno pienamente accettate.

Per rifiutare le modifiche sarà sufficiente comunicare per iscritto alla Società che si intende avvalersi del diritto di trasferire la propria posizione individuale ad un'altra forma pensionistica individuale o Fondo Pensione. In tal caso il Decreto prevede espressamente che il trasferimento possa avvenire anche prima che siano trascorsi i termini previsti e che sia effettuato senza il pagamento di alcun onere.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA

La Società riconosce una rivalutazione annua della rendita in base alle condizioni sotto indicate.

A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Speciale CREDITRAS GEST, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della gestione speciale CREDITRAS GEST.

A) Misura di rivalutazione della rendita annua vitalizia

La Società dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento da attribuire alla rendita, pari al rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della Gestione Speciale CREDITRAS GEST diminuito dello 0,75%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,5% (vale a dire dividendo per 1,025) la differenza tra il rendimento annuo attribuito e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale.

B) Rivalutazione della rendita annua vitalizia durante il godimento

Ad ogni anniversario della data di decorrenza indicata al precedente Art.2 "Data di decorrenza della rendita", la rendita annua all'anniversario della data di decorrenza della rendita immediatamente precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A).

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE CREDITRAS GEST

- 1) Viene attuata una gestione speciale degli investimenti per le assicurazioni rivalutabili, separata da quella delle altre attività della Società, denominata CREDITRAS GEST.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento di CREDITRAS GEST.
La gestione di CREDITRAS GEST è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.
- 2) La gestione di CREDITRAS GEST è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, la quale attesta la rispondenza di CREDITRAS GEST al presente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a CREDITRAS GEST, il rendimento annuo di CREDITRAS GEST, quale descritto al seguente punto 3), e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il rendimento annuo di CREDITRAS GEST per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di CREDITRAS GEST di competenza di quell'esercizio al valore medio di CREDITRAS GEST stesso.
Per risultato finanziario di CREDITRAS GEST si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di CREDITRAS GEST - al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore d'iscrizione delle corrispondenti attività in CREDITRAS GEST e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in CREDITRAS GEST per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio di CREDITRAS GEST si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività in CREDITRAS GEST.
La consistenza media dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in CREDITRAS GEST;
Ai fini della determinazione del rendimento annuo di CREDITRAS GEST l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.
- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
- 5) Il Contraente/Assicurato ha facoltà di richiedere in un qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono CREDITRAS GEST.

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA
 (Rendita annua vitalizia pagabile in rate annuali posticipate
 espressa per 10.000 Euro di capitale maturato alla scadenza)

TABELLA 1			
<ul style="list-style-type: none"> • sesso: maschile • per Contraenti/Assicurati nati fino al 1941 			
Età al pensionamento	Rendita vitalizia	Rendita vitalizia decrescente dell'1% annuo	Rendita vitalizia crescente del 3% ogni 5 anni (per 5 quinquenni)
59	563,97	627,95	531,48
60	580,76	644,57	548,30
61	598,83	662,50	566,41
62	618,33	681,86	585,95
63	639,39	702,82	607,07
64	662,19	725,53	629,94
65	686,91	750,20	654,74
66	713,79	777,05	681,70
67	743,06	806,32	711,05
68	774,99	838,29	743,08
69	809,89	873,26	778,07
70	848,11	911,58	816,38
71	890,03	953,65	858,40
72	936,08	999,90	904,56
73	986,75	1.050,80	955,32
74	1.042,56	1.106,88	1.011,24
75	1.104,01	1.168,64	1.072,81

TABELLA 2			
<ul style="list-style-type: none"> • sesso: maschile • per Contraenti/Assicurati nati dal 1942 al 1945 			
Età al pensionamento	Rendita vitalizia	Rendita vitalizia decrescente dell'1% annuo	Rendita vitalizia crescente del 3% ogni 5 anni (per 5 quinquenni)
55	495,74	560,78	463,33
56	507,64	572,45	475,19
57	520,32	584,91	487,84
58	533,86	598,23	501,37
59	548,37	612,53	515,87
60	563,97	627,95	531,48
61	580,76	644,57	548,30
62	598,83	662,50	566,41
63	618,33	681,86	585,95
64	639,39	702,82	607,07
65	662,19	725,53	629,94
66	686,91	750,20	654,74
67	713,79	777,05	681,70
68	743,06	806,32	711,05
69	774,99	838,29	743,08
70	809,89	873,26	778,07
71	848,11	911,58	816,38
72	890,03	953,65	858,40
73	936,08	999,90	904,56
74	986,75	1.050,80	955,32
75	1.042,56	1.106,88	1.011,24

TABELLA 3			
<ul style="list-style-type: none"> • sesso: maschile • per Contraenti/Assicurati nati dal 1946 al 1951 			
Età al pensionamento	Rendita vitalizia	Rendita vitalizia decrescente dell'1% annuo	Rendita vitalizia crescente del 3% ogni 5 anni (per 5 quinquenni)
50	441,88	507,58	410,15
51	450,53	515,95	418,71
52	459,71	524,87	427,81
53	469,47	534,37	437,50
54	479,87	544,52	447,82
55	490,94	555,35	458,84
56	502,73	566,91	470,59
57	515,29	579,24	483,12
58	528,69	592,44	496,51
59	543,05	606,59	510,87
60	558,51	621,86	526,34
61	575,13	638,33	542,98
62	593,03	656,08	560,92
63	612,34	675,26	580,28
64	633,20	696,01	601,19
65	655,77	718,51	623,84
66	680,26	742,94	648,40
67	706,87	769,52	675,09
68	735,86	798,51	704,17
69	767,48	830,17	735,88
70	802,05	864,80	770,54
71	839,89	902,76	808,48
72	881,41	944,42	850,09
73	927,02	990,21	895,80
74	977,19	1.040,62	946,07
75	1.032,46	1.096,16	1.001,44

TABELLA 4			
<ul style="list-style-type: none"> • sesso: maschile • per Contraenti/Assicurati nati dal 1952 al 1965 			
Età al pensionamento	Rendita vitalizia	Rendita vitalizia decrescente dell'1% annuo	Rendita vitalizia crescente del 3% ogni 5 anni (per 5 quinquenni)
50	432,69	498,52	401,13
51	440,81	506,36	409,16
52	449,44	514,71	417,69
53	458,60	523,60	426,77
54	468,34	533,08	436,44
55	478,71	543,20	446,74
56	489,75	554,01	457,73
57	501,51	565,54	469,45
58	514,04	577,84	481,95
59	527,42	591,00	495,31
60	541,74	605,13	509,64
61	557,16	620,36	525,07
62	573,74	636,78	541,67
63	591,60	654,49	559,57
64	610,86	673,63	578,87
65	631,67	694,33	599,74
66	654,19	716,77	622,33
67	678,62	741,14	646,83
68	705,17	767,66	673,47
69	734,08	796,58	702,46
70	765,63	828,16	734,10
71	800,11	862,71	768,68
72	837,87	900,58	806,52
73	879,28	942,14	848,03
74	924,78	987,82	893,63
75	974,83	1.038,10	943,79

TABELLA 5			
<ul style="list-style-type: none"> • sesso: maschile • per Contraenti/Assicurati nati dal 1966 			
Età al pensionamento	Rendita vitalizia	Rendita vitalizia decrescente dell'1% annuo	Rendita vitalizia crescente del 3% ogni 5 anni (per 5 quinquenni)
50	421,97	487,61	390,74
51	429,58	494,93	398,25
52	437,64	502,72	406,22
53	446,20	511,00	414,69
54	455,30	519,83	423,70
55	464,97	529,25	433,30
56	475,26	539,29	443,53
57	486,23	550,02	454,44
58	497,90	561,47	466,07
59	510,34	573,69	478,48
60	523,62	586,75	491,75
61	537,85	600,78	505,97
62	553,15	615,90	521,29
63	569,62	632,20	537,78
64	587,34	649,79	555,54
65	606,47	668,78	574,71
66	627,12	689,34	595,43
67	649,48	711,61	617,85
68	673,73	735,81	642,18
69	700,09	762,14	668,62
70	728,80	790,85	697,41
71	760,12	822,20	728,82
72	794,35	856,51	763,15
73	831,84	894,10	800,72
74	872,95	935,36	841,93
75	918,13	980,72	887,20

TABELLA 6			
<ul style="list-style-type: none"> • sesso: femminile • per Contraenti/Assicurati nati fino al 1943 			
Età al pensionamento	Rendita vitalizia	Rendita vitalizia decrescente dell'1% annuo	Rendita vitalizia crescente del 3% ogni 5 anni (per 5 quinquenni)
57	469,09	532,95	437,31
58	479,73	543,25	447,93
59	491,11	554,32	459,32
60	503,32	566,21	471,55
61	516,43	579,02	484,70
62	530,54	592,84	498,87
63	545,76	607,78	514,17
64	562,20	623,95	530,70
65	580,01	641,51	548,62
66	599,33	660,60	568,08
67	620,38	681,44	589,27
68	643,37	704,24	612,41
69	668,55	729,26	637,74
70	696,20	756,78	665,55
71	726,66	787,14	696,18
72	760,30	820,73	729,98
73	797,57	857,98	767,42
74	838,99	899,43	809,00
75	885,16	945,67	855,32

TABELLA 7			
<ul style="list-style-type: none"> • sesso: femminile • per Contraenti/Assicurati nati dal 1944 al 1945 			
Età al pensionamento	Rendita vitalizia	Rendita vitalizia decrescente dell'1% annuo	Rendita vitalizia crescente del 3% ogni 5 anni (per 5 quinquenni)
55	441,09	505,98	409,43
56	449,83	514,37	418,12
57	459,15	523,34	427,39
58	469,09	532,95	437,31
59	479,73	543,25	447,93
60	491,11	554,32	459,32
61	503,32	566,21	471,55
62	516,43	579,02	484,70
63	530,54	592,84	498,87
64	545,76	607,78	514,17
65	562,20	623,95	530,70
66	580,01	641,51	548,62
67	599,33	660,60	568,08
68	620,38	681,44	589,27
69	643,37	704,24	612,41
70	668,55	729,26	637,74
71	696,20	756,78	665,55
72	726,66	787,14	696,18
73	760,30	820,73	729,98
74	797,57	857,98	767,42
75	838,99	899,43	809,00

TABELLA 8			
<ul style="list-style-type: none"> • sesso: femminile • per Contraenti/Assicurati nati dal 1946 al 1950 			
Età al pensionamento	Rendita vitalizia	Rendita vitalizia decrescente dell'1% annuo	Rendita vitalizia crescente del 3% ogni 5 anni (per 5 quinquenni)
50	400,55	466,60	369,61
51	406,99	472,67	375,95
52	413,80	479,12	382,67
53	421,02	485,99	389,81
54	428,68	493,29	397,39
55	436,82	501,08	405,47
56	445,47	509,39	414,07
57	454,70	518,27	423,26
58	464,55	527,79	433,08
59	475,08	537,99	443,59
60	486,36	548,95	454,87
61	498,45	560,73	466,98
62	511,43	573,42	480,01
63	525,40	587,10	494,04
64	540,47	601,89	509,19
65	556,76	617,91	525,56
66	574,39	635,30	543,31
67	593,53	654,20	562,58
68	614,37	674,84	583,56
69	637,14	697,42	606,47
70	662,07	722,19	631,56
71	689,46	749,45	659,11
72	719,62	779,52	689,43
73	752,94	812,77	722,91
74	789,85	849,67	759,98
75	830,87	890,72	801,16

TABELLA 9			
<ul style="list-style-type: none"> • sesso: femminile • per Contraenti/Assicurati nati dal 1951 al 1964 			
Età al pensionamento	Rendita vitalizia	Rendita vitalizia decrescente dell'1% annuo	Rendita vitalizia crescente del 3% ogni 5 anni (per 5 quinquenni)
50	393,51	459,76	362,74
51	399,58	465,47	368,72
52	406,00	471,53	375,04
53	412,80	477,97	381,75
54	420,00	484,81	388,87
55	427,64	492,10	396,43
56	435,76	499,86	404,49
57	444,40	508,16	413,07
58	453,60	517,02	422,23
59	463,43	526,52	432,03
60	473,93	536,69	442,52
61	485,18	547,63	453,77
62	497,24	559,38	465,86
63	510,20	572,03	478,85
64	524,14	585,68	492,85
65	539,17	600,44	507,96
66	555,41	616,42	524,29
67	573,00	633,76	542,00
68	592,09	652,62	561,22
69	612,89	673,21	582,15
70	635,60	695,73	605,01
71	660,47	720,45	630,04
72	687,79	747,64	657,52
73	717,88	777,64	687,77
74	751,12	810,82	721,17
75	787,94	847,62	758,15

TABELLA 10			
<ul style="list-style-type: none"> • sesso: femminile • per Contraenti/Assicurati nati dal 1965 			
Età al pensionamento	Rendita vitalizia	Rendita vitalizia decrescente dell'1% annuo	Rendita vitalizia crescente del 3% ogni 5 anni (per 5 quinquenni)
50	384,96	451,10	354,52
51	390,67	456,45	360,13
52	396,71	462,12	366,06
53	403,08	468,14	372,34
54	409,83	474,53	379,00
55	416,98	481,32	386,07
56	424,57	488,56	393,58
57	432,63	496,27	401,58
58	441,20	504,50	410,10
59	450,34	513,30	419,20
60	460,10	522,73	428,92
61	470,52	532,83	439,34
62	481,69	543,69	450,51
63	493,67	555,35	462,50
64	506,53	567,92	475,40
65	520,37	581,47	489,30
66	535,29	596,12	504,30
67	551,42	611,98	520,52
68	568,88	629,20	538,10
69	587,84	647,93	557,18
70	608,48	668,36	577,96
71	631,03	690,73	600,66
72	655,72	715,27	625,51
73	682,85	742,26	652,79
74	712,72	772,04	682,82
75	745,72	804,98	715,98

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VARIAZIONE DELLA RATEAZIONE DELLA RENDITA
(per i quali moltiplicare la rendita annua al fine di ottenere la rendita pagabile in
rate posticipate, con periodicità semestrale)

Età di calcolo al pensionamento	Rendita vitalizia		Rendita vitalizia decrescente dell'1% annuo		Rendita vitalizia crescente del 3% ogni 5 anni (per 5 quinquenni)	
	sexso maschile	sexso femminile	sexso maschile	sexso femminile	sexso maschile	sexso femminile
48	0,98898758	0,98994371	0,98729618	0,98823628	0,98979435	0,99073149
49	0,98879127	0,98979597	0,98710798	0,98809838	0,98960028	0,99058620
50	0,98858320	0,98964003	0,98690787	0,98795229	0,98939431	0,99043262
51	0,98836246	0,98947528	0,98669492	0,98779736	0,98917550	0,99027007
52	0,98812808	0,98930098	0,98646814	0,98763286	0,98894283	0,99009780
53	0,98787896	0,98911636	0,98622644	0,98745799	0,98869520	0,98991502
54	0,98761397	0,98892057	0,98596866	0,98727190	0,98843143	0,98972083
55	0,98733182	0,98871261	0,98569353	0,98707358	0,98815022	0,98951422
56	0,98703158	0,98849145	0,98540015	0,98686197	0,98785056	0,98929409
57	0,98671189	0,98825585	0,98508720	0,98663582	0,98753107	0,98905919
58	0,98637082	0,98800452	0,98475269	0,98639381	0,98718979	0,98880817
59	0,98600579	0,98773598	0,98439397	0,98613446	0,98682416	0,98853952
60	0,98561331	0,9874485	0,98400738	0,98585599	0,98643075	0,98825150
61	0,98519142	0,98714052	0,98359102	0,98555687	0,98600757	0,98794248
62	0,98473756	0,98680994	0,98314232	0,98523496	0,98555205	0,98761034
63	0,98424849	0,98645443	0,98265802	0,98488790	0,98506096	0,98725275
64	0,98372069	0,98607137	0,98213457	0,98451307	0,98453081	0,98686709
65	0,98315005	0,98565779	0,98156784	0,98410746	0,98395751	0,98645041
66	0,98253188	0,9852103	0,98095309	0,98366764	0,98333641	0,98599933
67	0,98186086	0,98472499	0,98028494	0,98318968	0,98266221	0,98551000
68	0,98113110	0,98419704	0,97955746	0,98266868	0,98192907	0,98497768
69	0,98033616	0,98362105	0,97876419	0,98209917	0,98113057	0,98439702
70	0,97946875	0,98299094	0,97789782	0,98147499	0,98025945	0,98376200
71	0,97852073	0,98229981	0,97695016	0,98078923	0,97930755	0,98306579
72	0,97748294	0,98153976	0,97591204	0,98003390	0,97826569	0,98230048
73	0,97634535	0,98070159	0,97477345	0,97919974	0,97712382	0,98145693
74	0,97509693	0,97977467	0,97352336	0,97827608	0,97587089	0,98052452
75	0,97372552	0,97874671	0,97214966	0,97725055	0,97449466	0,97949095
76	0,97221969	0,97760348	0,97064111	0,97610887	0,97298354	0,97834197

Per età di calcolo al pensionamento si intende l'età del Contraente/Assicurato al pensionamento, espressa in anni, cui viene applicata, mediante somma algebrica, la seguente rettifica, espressa in anni:

Sesso maschile		Sesso femminile	
Anno di nascita	Rettifica	Anno di nascita	Rettifica
nati prima del 1942	1	nati prima del 1944	1
nati dal 1942 al 1951	0	nati dal 1944 al 1950	0
nati dal 1952 al 1965	-1	nati dal 1951 al 1964	-1
nati dopo il 1965	-2	nati dopo il 1964	-2

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI VARIAZIONE DELLA RATEAZIONE DELLA RENDITA
(per i quali moltiplicare la rendita annua al fine di ottenere la rendita pagabile in
rate posticipate, con periodicità trimestrale)

Età di calcolo al pensionamento	Rendita vitalizia		Rendita vitalizia decrescente dell'1% annuo		Rendita vitalizia crescente del 3% ogni 5 anni (per 5 quinquenni)	
	sexso maschile	sexso femminile	sexso maschile	sexso femminile	sexso maschile	sexso femminile
48	0,98357183	0,98499104	0,98106455	0,98245761	0,98476924	0,98616136
49	0,98328060	0,98477165	0,98078582	0,98225318	0,98448112	0,98594546
50	0,98297201	0,98454013	0,98048952	0,98203664	0,98417539	0,98571725
51	0,98264468	0,98429556	0,98017427	0,98180704	0,98385065	0,98547576
52	0,98229720	0,98403687	0,97983862	0,98156329	0,98350543	0,98521988
53	0,98192797	0,98376290	0,97948097	0,98130423	0,98313811	0,98494843
54	0,98153530	0,98347241	0,97909962	0,98102859	0,98274694	0,98466009
55	0,98111734	0,98316394	0,97869271	0,98073489	0,98233002	0,98435336
56	0,98067269	0,98283594	0,97825893	0,98042157	0,98188588	0,98402664
57	0,98019940	0,98248662	0,97779636	0,98008680	0,98141249	0,98367807
58	0,97969461	0,98211405	0,97730208	0,97972862	0,98090697	0,98330567
59	0,97915455	0,98171608	0,97677220	0,97934488	0,98036558	0,98290723
60	0,97857409	0,98129017	0,97620138	0,97893297	0,97978329	0,98248016
61	0,97795039	0,98083402	0,97558682	0,97849063	0,97915718	0,98202210
62	0,97727972	0,98034454	0,97492483	0,97801474	0,97848351	0,98152993
63	0,97655736	0,97981833	0,97421064	0,97750185	0,97775758	0,98100022
64	0,97577819	0,97925155	0,97343912	0,97694810	0,97697431	0,98042914
65	0,97493623	0,97863986	0,97260424	0,97634912	0,97612775	0,97981237
66	0,97402470	0,97797829	0,97169916	0,97569989	0,97521115	0,97914499
67	0,97303585	0,97726115	0,97071608	0,97499469	0,97421683	0,97842134
68	0,97196118	0,97648139	0,96964645	0,97422636	0,97313633	0,97763451
69	0,97079141	0,97563115	0,96848096	0,97338695	0,97196040	0,97677671
70	0,96951606	0,97470156	0,96720910	0,97246751	0,97067858	0,97583917
71	0,96812344	0,97368263	0,96581917	0,97145800	0,96927917	0,97481196
72	0,96660043	0,97256289	0,96429806	0,97034687	0,96774900	0,97368362
73	0,96493278	0,97132903	0,96263152	0,96912076	0,96607379	0,97244091
74	0,96310480	0,96996573	0,96080394	0,96776427	0,96423779	0,97106851
75	0,96109932	0,96845528	0,95879824	0,96625962	0,96222373	0,96954869
76	0,95890041	0,96677725	0,95659877	0,96458634	0,96001543	0,96786099

Per età di calcolo al pensionamento si intende l'età del Contraente/Assicurato al pensionamento, espressa in anni, cui viene applicata, mediante somma algebrica, la seguente rettifica, espressa in anni:

Sesso maschile		Sesso femminile	
Anno di nascita	Rettifica	Anno di nascita	Rettifica
nati prima del 1942	1	nati prima del 1944	1
nati dal 1942 al 1951	0	nati dal 1944 al 1950	0
nati dal 1952 al 1965	-1	nati dal 1951 al 1964	-1
nati dopo il 1965	-2	nati dopo il 1964	-2

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI VARIAZIONE DELLA RATEAZIONE DELLA RENDITA
(per i quali moltiplicare la rendita annua al fine di ottenere la rendita pagabile in
rate posticipate, con periodicità mensile)

Età di calcolo al pensionamento	Rendita vitalizia		Rendita vitalizia decrescente dell'1% annuo		Rendita vitalizia crescente del 3% ogni 5 anni (per 5 quinquenni)	
	sexo maschile	sexo femminile	sexo maschile	sexo femminile	sexo maschile	sexo femminile
48	0,97999416	0,98171669	0,97695364	0,97864256	0,98144743	0,98313796
49	0,97964082	0,98145034	0,97661585	0,97839465	0,98109767	0,98287571
50	0,97926646	0,98116930	0,97625680	0,97813207	0,98072658	0,98259853
51	0,97886944	0,98087244	0,97587484	0,97785369	0,98033248	0,98230526
52	0,97844803	0,98055848	0,97546823	0,97755819	0,97991360	0,98199455
53	0,97800032	0,98022601	0,97503502	0,97724416	0,97946796	0,98166496
54	0,97752426	0,97987353	0,97457319	0,97691007	0,97899347	0,98131491
55	0,97701763	0,97949929	0,97408049	0,97655413	0,97848783	0,98094259
56	0,97647876	0,97910142	0,97355535	0,97617447	0,97794929	0,98054606
57	0,97590528	0,97867774	0,97299546	0,97576887	0,97737538	0,98012307
58	0,97529378	0,97822594	0,97239732	0,97533498	0,97676267	0,97967123
59	0,97463970	0,97774342	0,97175626	0,97487020	0,97610663	0,97918789
60	0,97393687	0,97722711	0,97106581	0,97437140	0,97540120	0,97866991
61	0,97318188	0,97667426	0,97032268	0,97383584	0,97464289	0,97811445
62	0,97237027	0,97608114	0,96952240	0,97325977	0,97382721	0,97751775
63	0,97149637	0,97544364	0,96865929	0,97263906	0,97294853	0,97687568
64	0,97055406	0,97475717	0,96772719	0,97196905	0,97200075	0,97618364
65	0,96953618	0,97401650	0,96671891	0,97124451	0,97097677	0,97543643
66	0,96843461	0,97321565	0,96562627	0,97045939	0,96986851	0,97462812
67	0,96724011	0,97234780	0,96443995	0,96960684	0,96866676	0,97375195
68	0,96594254	0,97140449	0,96314978	0,96867828	0,96736147	0,97279959
69	0,96453084	0,97037627	0,96174467	0,96766417	0,96594159	0,97176171
70	0,96299255	0,96925254	0,96021216	0,96655381	0,96439471	0,97062780
71	0,96131380	0,96802135	0,95853836	0,96533520	0,96270691	0,96938597
72	0,95947906	0,96666898	0,95670777	0,96399455	0,96086261	0,96802254
73	0,95747147	0,96517956	0,95470356	0,96251593	0,95884490	0,96652170
74	0,95527258	0,96353483	0,95250737	0,96088100	0,95663526	0,96486518
75	0,95286221	0,96171372	0,95009918	0,95906865	0,95421338	0,96303190
76	0,95022181	0,95969200	0,94746078	0,95705460	0,95156038	0,96099755

Per età di calcolo al pensionamento si intende l'età del Contraente/Assicurato al pensionamento, espressa in anni, cui viene applicata, mediante somma algebrica, la seguente rettifica, espressa in anni:

Sesso maschile		Sesso femminile	
Anno di nascita	Rettifica	Anno di nascita	Rettifica
nati prima del 1942	1	nati prima del 1944	1
nati dal 1942 al 1951	0	nati dal 1944 al 1950	0
nati dal 1952 al 1965	-1	nati dal 1951 al 1964	-1
nati dopo il 1965	-2	nati dopo il 1964	-2

Agenzia di Assicurazione



UniCredit Assicura S.r.l. – Sede Legale 20158 Milano – Bodio Center, Viale Bodio, 29 - Tel. 02.332214.1 – Fax 02.39314272
Capitale Sociale Euro 100.000 versato – Codice fiscale e Partita IVA 12292500159 – R.E.A. di Milano n. 1544176
Registro Imprese di Milano n. 317134/97
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredito Italiano SpA